



## COMUNE DI RAVEO

---

### PIANO REGOLATORE GENERALE - Variante 6

# NORME DI ATTUAZIONE

2018



arch. Paola Cigalotto,

33100 Udine, [paola.cigalotto@gmail.com](mailto:paola.cigalotto@gmail.com)

coll: dott.urb. Luca Di Giusto

<b>TITOLO PRIMO .....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA.....</b>	<b>3</b>
ART. 1. NORME DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 2. TIPI DI INTERVENTO.....	4
ART. 3. DESTINAZIONI D'USO .....	5
ART. 4. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA.....	5
ART. 5. DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE .....	6
<b>TITOLO SECONDO .....</b>	<b>8</b>
<b>CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....</b>	<b>8</b>
ART. 6. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE.....	8
ART. 7. ZONA RESIDENZIALE B0.....	9
ART. 8. ZONA RESIDENZIALE B1.....	17
ART. 9. VERDE PRIVATO .....	20
ART. 10. ZONA RESIDENZIALE C1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI.....	20
ART. 11. ZONA ARTIGIANALE D3 .....	23
ART. 12. ZONA DI ALTA MONTAGNA E1.....	26
ART. 13. ZONA BOSCHIVA E2 .....	27
ART. 14. ZONA SILVO-ZOOTECNICA E3 .....	30
ART. 15. ZONA DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO E4 .....	34
ART. 16. ZONA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO E5 PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI....	38
ART. 17. ZONA DI INTERESSE IDRAULICO F0 .....	40
ART. 18. ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO S.....	41
ART. 19. ZONA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DI EMERGENZE ARCHITETTONICHE .....	43
ART. 20. ZONA ARCHEOLOGICA INDAGATA E DELIMITATA.....	43
ART. 21. ZONA CON RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI .....	44
ART. 23 BIS PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE.....	44
<b>TITOLO TERZO .....</b>	<b>45</b>
<b>RETI E IMPIANTI INFRASTRUTTURALI .....</b>	<b>45</b>
ART. 22. AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' .....	45
ART. 23. VIABILITA' ESISTENTE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE .....	45
ART. 24. VIABILITA' ESISTENTE DI INTERESSE AMBIENTALE - SENTIERI .....	45
ART. 25. PERCORSI PEDONALI .....	46
ART. 26. FASCE DI RISPETTO STRADALE.....	46
ART. 27. PRESCRIZIONI PER NUOVA VIABILITA' ALL'INTERNO DELLE ZONE E1, E2, E3, E4. ....	47
ART. 28. CORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO .....	47
ART. 29. FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI.....	47
ART. 30. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE .....	47
ART. 31. FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI .....	48
ART. 32. RETI TECNOLOGICHE .....	48
<b>TITOLO QUARTO .....</b>	<b>49</b>
<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>49</b>
ART. 33. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE .....	49
ART. 34. ATTIVITA' ESTRATTIVE.....	51
ART. 35. AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI AL D. Lgs. 42/2004 .....	51
ART. 36. AREE GRAVATE DA USI CIVICI .....	51

ART. 37.	DEROGHE PER OPERE PUBBLICHE .....	51
ART. 38.	REQUISITI IGIENICO-SANITARI .....	51
ART. 39.	VISTE VINCOLATE .....	51
<b>ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI .....</b>		<b>52</b>
ART. 40.	ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI RELATIVI ALLE ZONE RESIDENZIALI .....	52
ART. 41.	INTERVENTI SUI RUSTICI.....	54
ART. 42.	ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI RELATIVI ALLE ZONE AGRO-FORESTALI .	58
ART. 43.	MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA BIOEDILIZIA, DELLA BIOARCHITETTURA E DEL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA .....	58
<b>E' FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LR 19/2009 AGGIORNATA DALLA 2LR 29/2017 E SMI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.REPERTORIO DELLA ZONA RESIDENZIALE B1 .....</b>		
<b>REPERTORIO DELLA ZONA RESIDENZIALE B1 .....</b>		<b>60</b>
<b>ALLEGATO ALLE NTA IN RECEPIMENTO DEL PAI: Norme di Attuazione Piano Stralcio Per L'assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.</b>		

## TITOLO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

#### **Art. 1. NORME DI CARATTERE GENERALE**

##### 1.1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

L'uso e l'assetto del territorio del comune di Raveo sono disciplinati dal presente Piano Regolatore Generale Comunale.

Nel caso di definizioni diverse e/o prescrizioni diverse sullo stesso oggetto contenute nelle norme del presente P.R.G.C. e nelle norme del vigente Regolamento Edilizio, prevalgono le norme contenute nel presente piano.

##### 1.2 - ELABORATI DI PIANO

Il presente piano è composto dai seguenti strumenti grafici e normativi di analisi e di progetto:

###### a) strumenti grafici:

Tav.A1	carta del suolo	scala 1:10.000
Tav.A2	rilievo dei caratteri fisici e funzionali di edifici e spazi aperti_Raveo:	scala 1:1.000
Tav.A3	rilievo dei caratteri fisici e funzionali di edifici e spazi aperti_Esemon di Sopra:	scala 1:1.000
Tav.A4	aree edificate ed urbanizzate	scala 1:5.000
Tav.0	piano struttura	scala 1:10.000
Tav.1a	zonizzazione parte nord	scala 1:5.000
Tav.1b	zonizzazione parte sud	scala 1:5.000
Tav.2	zonizzazione Raveo	scala 1:1.000
Tav.3	vincoli Raveo	scala 1:1.000
Tav.4	zonizzazione Esemon	scala 1:1.000
Tav.5	vincoli Esemon	scala 1:1.000
Tav.6	revisione dei vincoli	scala 1:2.000

Qualora, per mero errore materiale, esistano differenze tra gli elaborati alle diverse scale, ci si atterrà alle indicazioni contenute negli elaborati in scala 1: 1.000 in quanto di maggior dettaglio.

###### b) strumenti normativi:

norme tecniche di attuazione ed abaco degli elementi architettonici;  
relazione illustrativa, dimensionamento, verifica degli standard, revisione dei vincoli;  
aggiornamento censimento edifici rustici (numeri 62/110);  
relazione di flessibilità.

##### 1.3 - ATTUAZIONE DEL PIANO

Il presente piano si attua, nel rispetto delle specifiche norme di zona, nei modi previsti dalla L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti in quanto attinenti alla materia urbanistico-edilizia, e cioè attraverso:

1) interventi diretti: sono quelli con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al PDC e l'attività di edilizia libera asseverata e l'attività di edilizia libera, relativi a singoli progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistico edilizia.

2) interventi indiretti: sono quelli che devono essere preceduti da Piani Attuativi Comunali (art. 25 della Legge Regionale 5/2007 e succ. mod.) d'iniziativa pubblica e/o privata da approvarsi obbligatoriamente prima della richiesta e del rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi; ovvero contestualmente ad essi nei casi previsti dall'art. 25 comma 5

della L.R. 5/2007.

## Art. 2. TIPI DI INTERVENTO

Gli interventi operabili sui fabbricati e sulle aree si suddividono, a seconda della loro incidenza sull'assetto urbanistico ed edilizio, come definiti dall' Art. 4 della LR19/2009 e smi, in:

- interventi aventi rilevanza urbanistica;
- interventi aventi rilevanza edilizia.

Gli interventi previsti dalle Norme di Piano sono articolati nelle classi di intervento previste dall'art. 4 della LR 19/2009 (codice regionale dell'edilizia e suo regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.

Tipi di intervento di rilevanza urbanistica ed edilizia

- Interventi di nuova costruzione
- Interventi di ampliamento
- Interventi di ristrutturazione edilizia
- Interventi di ristrutturazione urbanistica
- Interventi di trasformazione territoriale

Tipi di intervento di rilevanza solo edilizia:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Interventi ad attività edilizia libera

L'attività di edilizia libera ai sensi della normativa vigente, deve rispettare comunque le specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze eventualmente previste nelle rispettive zone omogenee, oltre alle disposizioni e normative di cui all'art.4 L.R. 19/2009 e successive modifiche e integrazioni.

### ZONE ED EDIFICI DI CUI VANNO TUTELE LE CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI, STORICO - ARCHITETTONICHE E STORICO - TESTIMONIALI

si intendono assoggettate ad una disciplina volta a tutelare le loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico - archeologiche, storico - architettoniche e storiche - testimoniali le seguenti zone e tipi di edifici:

- zona residenziale B0;;
- zone omogenee agricole e forestali;
- zona di tutela e valorizzazione di emergenze architettoniche (Santuario Madonna Monte Castellano e Convento dei Frati Francescani, chiesetta della Madonna di Terranera);
- zona archeologica;
- fronti di interesse ambientale
- rustici (edifici isolati censiti).

Tutti gli edifici segnalati sono assimilati alla zona B0 ai fini dell'applicazione dell'art. 2 comma 2 della LR 13/2014 e s.m.i.

### **Art. 3. DESTINAZIONI D'USO**

Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie (ai sensi dell'art 5 della L.R. 19/2009 e succ. mod e integrazioni) :

- a) residenziale;
- b) servizi;
- c) alberghiera;
- d) ricettivo-complementare;
- e) direzionale
- f) commerciale al dettaglio;
- g) commerciale all'ingrosso;
- h) trasporto di persone e merci;
- i) artigianale;
- j) industriale;
- k) agricola e residenziale agricola;
- l) artigianale agricola;
- m) commerciale agricola;
- n) allevamenti industriali in zona agricola;
- o) servizi e attrezzature collettive.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla segnalazione certificata di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente.

#### **MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI**

Si rimanda all'art. 15 della L.R. 19/2009 come modificato dall'art.35 della LR 29/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 4. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA**

6.1 Al momento dell'approvazione del presente piano, ogni volume edilizio esistente o da costruire viene a determinare sul territorio l'area di pertinenza urbanistica che è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria così come previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Ai sensi delle leggi vigenti può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, anche se sito nel territorio di un Comune diverso, avente lo medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

6.3 Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio del titolo edilizio è tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima, l'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo

di pertinenza urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al Comune competente, al fine del rilascio della concessione.

6.4 Nel titolo edilizio vengono menzionate le particelle catastali vincolate ad aree di pertinenza urbanistica.

6.5 L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

## **Art. 5. DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono articolate nelle classi previste nella normativa vigente (Art. 5 Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni):

“Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nido e scuole materne e dell'obbligo;
- c) istituti di istruzione superiore;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico; i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.”

Per le definizioni urbanistico edilizie si fa riferimento alle leggi vigenti: in particolare all'art. 32 del PURG e s.m.i., all'art. 3 della LR 19/2009 come modificato dall'art. 33 della LR 29/2017 e s.m.i. Per i relativi criteri di calcolo ci si riferisce al Regolamento di attuazione (D. P. Reg. 20 gennaio 2012 n. 18) della LR 19/2009 e s.m.i.

Superficie territoriale	(St)
Superficie fondiaria	(Sf)
Superficie coperta	(Sc)
Rapporto di copertura	(Rc)
Superficie utile	(Su)

Superficie accessoria	(Sa)
Altezza degli edifici	(H)
Altezza Utile dell'unità immobiliare	(Hu)
Indice di fabbricabilità territoriale	(It)
Indice di fabbricabilità fondiaria	(If)
Volume utile	(Vu): il calcolo del Volume utile va applicato solo ove previsto espressamente dalla LR 19/2009, come modificata dalla LR 29/2017.

#### Volume urbanistico (V)

Il volume urbanistico del fabbricato si ottiene moltiplicando la superficie coperta (Sc) per l'altezza del fabbricato (H).

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume urbanistico si misura partendo dalla linea media di tali muri.

Gli annessi realizzati con qualsiasi tipologia e materiali, devono essere compresi nel volume urbanistico.

Non concorrono alla formazione del volume urbanistico:

- le scale e gli ascensori di uso condominiale (almeno 3 alloggi);
- i porticati, anche con costruzioni sovrapposte, purché aperti almeno su due lati, pure se pilastrati ed a condizione che non superino il 30% della superficie coperta dell'edificio principale.
- i posti auto coperti, (con altezza utile non superiore a m. 2,50) a servizio delle abitazioni previa dichiarazione e vincolo permanente di destinazione d'uso con atto registrato, e solo nei casi di edificazione in deroga agli indici urbanistici di zona;
- i volumi tecnici situati sopra il soffitto dell'ultimo piano abitabile, extra-corsa degli ascensori, lavatoi, serbatoi dell'acqua, camini, apparecchiature per pannelli solari, vani per il deposito di immondizie, vani per centrali di impianti tecnologici ecc. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti necessari per l'adeguamento agli standard di efficienza energetica per il recupero degli edifici esistenti (cappotti);
- serre per piante ornamentali e fiori, quando non sono al servizio di attività floristiche o simili.

Il parametro si applica là dove specificato nelle presenti norme; ove non specificato si intende applicato il Volume utile a sensi della normativa vigente.

#### SUPERFICIE PER PARCHEGGI Sp

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. h), si definisce superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1, lett. d) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.



**TITOLO SECONDO**  
**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

**Art. 6. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE**

6.1- Il presente piano suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone in quanto presentano caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione :

**ZONE OMOGENEE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE**

- Zona residenziale B0
- Zona residenziale B1
- Zona a verde privato
- Zona residenziale C

**ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI**

- Zona artigianale D3

**ZONE OMOGENEE AGRICOLE, FORESTALI E DI TUTELA AMBIENTALE**

- Zona di alta montagna E 1
- Zona boschiva E2
- Zona silvo-zootecnica E3
- Zona di interesse agricolo-paesaggistico E4
- Zona di preminente interesse agricolo E5 per allevamenti zootecnici
- Zona di interesse idraulico F0

**ZONE OMOGENEE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO**

- Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico S

**ZONE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO**

- Zona di tutela e valorizzazione di emergenze architettoniche
- Zona archeologica indagata e delimitata
- Zona con ritrovamenti archeologici

## ZONE OMOGENEE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE

### Art. 7. ZONA RESIDENZIALE B0

#### 7.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona a prevalente funzione residenziale B0 è costituita dalle parti del territorio interessate da nuclei e centri urbani che rivestono carattere storico, architettonico ed ambientale, comprese le relative aree di pertinenza, parte integrante degli stessi.

Il piano si prefigge come obiettivo il recupero e la riqualificazione di tali aree, cercando di contrastare il pesante sottoutilizzo attuale, anche ammettendo trasformazioni di destinazione d'uso compatibili con le caratteristiche tipologiche ed il valore architettonico dei singoli immobili.

Nelle parti del tessuto edilizio che hanno mantenuto sufficientemente integre le caratteristiche tipologiche e la struttura urbanistica originaria, sarà sufficiente prevedere interventi di tutela ed ulteriore valorizzazione, mentre nelle parti che hanno subito modifiche, talora consistenti delle caratteristiche tipologiche e/o della struttura urbanistica originaria, sarà possibile prevedere interventi di riconfigurazione per poter riportare a unità il tessuto edilizio originario. In tale zona trova applicazione l'art. 2 comma 2 della LR 13/2014 (incentivi al recupero).

#### 7.2 - DESTINAZIONI D'USO

In tutte le zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei volumi edificati e delle aree: (art. 5 L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni)

- a) residenziale;
- b) servizi;
- c) alberghiera fino ad un max di 30 posti letto (15 camere);
- d) ricettivo-complementare;
- e) direzionale (con esclusione di dancing, e discoteche)
- f) commerciale al dettaglio (con superficie di vendita non superiore a 400 mq);
- i) artigianale limitata ai servizi;
- k) agricola e residenziale agricola, compresa agriturismo come disciplinato dalla L.R. 25/96 e s.m.i.;
- l) artigianale agricola limitatamente a quanto disposto dai capoversi seguenti;
- m) commerciale agricola limitatamente a quanto disposto dai capoversi seguenti;
- o) servizi ed attrezzature collettive

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza e pertanto tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione prevalente e non provocare disagio alla vita residenziale.

Al fine di incentivare il recupero degli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano si consentono il mantenimento e la realizzazione di spacci aziendali destinati alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli e laboratori di trasformazione di prodotti agricoli complementari ad aziende agricole (lett. k, l e m) purché compatibili dal punto di vista igienico sanitario con la residenza.

Il cambio d'uso da annessi e depositi in altra funzione ammessa senza ampliamenti del volume urbanistico esistente non comporta aumento di volume.

E' sempre ammessa la modifica della destinazione d'uso secondo quanto previsto dalla LR 19/2009 e succ. mod.

#### 7.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di predisporre Piani Regolatori Particolareggiati

Comunali estesi ad interi isolati o ad ambiti significativi degli stessi qualora emerga l'esigenza di ottenere una riorganizzazione delle aree di pertinenza degli edifici residenziali esistenti saturati da manufatti di servizio o qualora sia necessario modificare alcune previsioni del presente piano, senza modificarne comunque in alcun modo l'assetto generale prefigurato, nel rispetto delle prescrizioni quantitative relative agli incrementi volumetrici (ampliamento) ed alle nuove realizzazioni e senza modificare le indicazioni relative alle unità edilizie soggette a restauro e a risanamento conservativo.

In caso di inerzia dei proprietari per interventi di interesse pubblico o relativi ad edifici soggetti a risanamento conservativo, dato l'alto valore di testimonianza storica, architettonica e culturale, patrimonio dell'intera comunità che essi rappresentano, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire in via sostitutiva, seguendo le procedure di legge.

La zona residenziale B0 è individuata globalmente dal piano come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della normativa vigente.

DISTANZE:

Gli edifici in zona B0 sono equiparati, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 3 punto 2.bis LR19/2009), che cita: " Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti...."

Sono inoltre ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dalla LR 19/2009 e s.m.i, art. 39 punto 1.

#### 7.4 - INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Il piano individua come elemento edilizio di base, cui si dovrà fare riferimento costante nella progettazione, l'unità edilizia che viene identificata in quanto dotata di autonomia esterna ed interna sotto l'aspetto distributivo, funzionale, stilistico, strutturale, etc., anche in carenza di uno o più elementi costitutivi concernenti gli aspetti precedenti.

Per ogni unità edilizia il piano individua il massimo tipo di intervento ammissibile sulla stessa; i tipi di intervento ammissibili, riportati sulle tavole di Piano sono i seguenti:

a) restauro per le due chiese dei centri abitati: la parrocchiale di Raveo e la chiesa di Esemon;(A)

b) risanamento conservativo per le unità di rilevante valore storico ed architettonico, sia con funzione residenziale che agricola; (B)

c) ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione per le unità di valore storico ed ambientale che non hanno subito modificazioni sostanziali e per le unità di recente edificazione compatibili per volumetria, tipologia edilizia, collocazione e/o caratteristiche tipologiche esterne con l'edificazione storica; (C)

d) ristrutturazione edilizia con eventuale demolizione e ricostruzione per le unità residenziali che hanno subito modificazioni tali da renderne illeggibile la struttura originaria e per le unità realizzate in epoca recente ed in contrasto con i caratteri storico-tipologici dell'edificazione storica; (D)

e) ristrutturazione edilizia con eventuale demolizione con o senza ricostruzione per alcuni

volumi, prevalentemente con funzione agricola o di servizio alla residenza (depositi, garage, legnaie, etc.) di cui è comunque ammissibile un loro mantenimento o una riproposizione della stessa volumetria in posizione più appropriata rispetto all'attuale;(E)

Sugli elaborati grafici di progetto vengono individuate con apposita simbologia le unità edilizie su cui si potrà operare anche interventi di ampliamento: gli ampliamenti sono suddivisi in due:

- 1) ampliamenti che prevedono un incremento di superficie coperta e di volume (G);
- 2) ampliamenti che prevedono solo un incremento di volume, essendo costituiti da sopraelevazioni (H).

Su un'area attualmente parzialmente edificata, priva di una configurazione urbana definita a causa delle demolizioni operate dopo gli eventi sismici del 1976, è prevista la realizzazione di un nuovo edificio nel rispetto degli indici, parametri e prescrizioni di cui ai successivi commi.

AREE LIBERE INEDIFICABILI: il piano individua inoltre le aree libere inedificabili che per le loro caratteristiche di pregio ambientale (aree a terrazzamenti con muri di sostegno in pietra, aree libere di pertinenza di edifici di rilevante valore storico ed architettonico) devono rimanere inedificate. Sono Utilizzabili come orti, giardini e cortili di pertinenza.

Sugli elaborati grafici di progetto sono individuati inoltre i seguenti elementi lineari e puntuali:

- Fronti di interesse ambientale da tutelare;
- Allineamenti obbligatori.

#### 7.4.1 - PRESCRIZIONI PER LE UNITA' SOGGETTE A RESTAURO (A)

I progetti di restauro dovranno attenersi a quanto prescritto dall'art.4 LR 19/2009 e smi e saranno sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza in quanto vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004.

#### 7.4.2 -PRESCRIZIONI PER LE UNITA' SOGGETTE A RISANAMENTO CONSERVATIVO

I progetti di risanamento conservativo dovranno attenersi a quanto prescritto dalla LR 19/2009 e smi. Le unità già oggetto di intervento ai sensi dell'art.8 della L.R.30/1977 dovranno mantenere inalterata la loro configurazione esterna. Nel caso in cui si renda comunque necessaria la sostituzione di alcuni elementi, tale sostituzione andrà effettuata utilizzando lo stesso materiale, la stessa tecnica costruttiva e la stessa forma degli elementi da sostituire. Sono ammessi termointonaci sui muri già intonacati e isolamenti della copertura per la riqualificazione energetica.

Sarà invece possibile modificare la distribuzione interna, nel rispetto della tipologia originaria, procedendo all'eliminazione delle sole tramezzature e/o alla realizzazione di nuove tramezzature.

a) i fronti dell'edificio dovranno conservare la configurazione tipica della zona; qualora tale configurazione avesse subito modifiche, ne è prescritto il ripristino. Negli edifici con originaria funzione agricola è ammesso, qualora si renda necessario per assicurare il rispetto delle superfici finestrate nel caso di trasformazione in residenza, la realizzazione di nuovi fori purché si inseriscano armonicamente nel disegno complessivo del singolo fronte e non comportino l'eliminazione di particolari architettonici di pregio; tali nuovi fori dovranno avere forme e dimensioni tali da non modificare sostanzialmente la percezione visiva di "pieno" della muratura e dei tamponamenti esterni;

b) il manto di copertura dovrà essere costituito da tegole piane o in via subordinata in tegole

curve (coppi) recuperando qualora possibile, anche solo parzialmente, elementi del manto originario; sono ammessi interventi di riqualificazione energetica (isolamenti).

Nelle unità edilizie assoggettate a risanamento conservativo se non come parti di un intervento complessivo non sono ammessi gli interventi:

- c) consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
- ~~d) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;~~
- e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni,
- ~~f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;~~
- h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazzi a protezione di ingressi.

#### 9.4.3 - PRESCRIZIONI PER LE UNITA' SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Per le unità assoggettate a ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione identificate in zonizzazione, le modalità di intervento ammessi sulle stesse sono i seguenti:

- a) sulle murature perimetrali sono ammessi interventi di consolidamento, risanamento e rinnovo nonché la demolizione e/o la realizzazione ex-novo delle porzioni di muratura necessarie per il riposizionamento delle aperture; oltre a interventi di riqualificazione energetica (isolamenti);
  - b) sulle strutture orizzontali sono ammessi interventi di consolidamento, risanamento e sostituzione; nel caso di sostituzione delle strutture esistenti, qualora non presentino caratteri di pregio (travi di legno a vista in buono stato di conservazione e/o con particolari caratteristiche o soffitti voltati), si potrà ricorrere ai materiali ritenuti più adatti a fini architettonici e/o statici e la quota d'imposta potrà essere modificata qualora sia compatibile con la quota dei davanzali delle finestre esistenti o sia necessaria per rendere abitabile a termini di legge l'edificio;
  - c) sulla copertura, sono ammessi interventi di consolidamento, di riqualificazione energetica (isolamenti), di ripristino e di sostituzione. Nel caso di sostituzione della struttura esistente si ricorrerà a struttura lignea con sporto del tetto in travi a vista. La disposizione delle falde e la pendenza dovranno riprodurre quelle preesistenti qualora siano adeguate alle tipologie storiche ovvero adeguarsi agli edifici contigui di valore storico-ambientale di cui è prevista la conservazione; qualora manchino termini di riferimento ci si atterrà a quanto prescritto nell'Abaco degli elementi architettonici delle presenti norme anche per quanto riguarda il manto di copertura; è fatto salvo quanto previsto dalla LR 19/2009 art. 39 punto 1 per il recupero dei sottotetti.
  - d) la distribuzione interna potrà essere modificata senza alcun vincolo conservativo relativo agli elementi murari interni o ai collegamenti verticali esistenti; potrà essere modificato il numero delle unità immobiliari;
  - e) i fronti dell'unità dovranno conservare la configurazione originaria o ripristinarla; qualora tale configurazione abbia subito modifiche tali da non rendere chiaramente leggibile la regola compositiva, è ammesso il ridisegno di facciata, attenendosi a quanto prescritto nell'Abaco delle presenti norme. In quest'ultimo caso potrà essere realizzata a piano terra un'apertura simile a quelle dei sotto portici per dare accesso ad un vano destinato a garage.
- Le terrazze con soletta in cemento dovranno essere sostituite da terrazze con struttura in legno con sporgenza massima di 1,20 ml e parapetto in legno o essere mascherate da parapetto in

legno. I parapetti delle terrazze dovranno essere realizzati in legno. Negli edifici con originaria funzione agricola è ammesso, qualora si renda necessario per assicurare il rispetto delle superfici finestrate nel caso di trasformazione in residenza, la realizzazione di nuovi fori purché si inseriscano armonicamente nel disegno complessivo del singolo fronte ed abbiano forme e dimensioni tali da non modificare sostanzialmente la percezione visiva di "pieno" della muratura e dei tamponamenti esterni;

f) l'intervento sui paramenti esterni delle facciate dovrà, laddove si siano mantenute le caratteristiche tipiche, tendere al consolidamento dell'esistente o al loro ripristino; qualora le caratteristiche non siano compatibili con il contesto, ci si atterrà a quanto prescritto nell'Abaco delle presenti norme.

#### 9.4.4 - PRESCRIZIONI PER LE UNITA' RESIDENZIALI SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Sulle unità soggette a ristrutturazione edilizia con eventuale demolizione con ricostruzione sono ammessi gli interventi di cui al precedente punto 9.4.3 ovvero è ammessa la demolizione totale dell'edificio e la successiva ricostruzione mantenendo la stessa posizione, lo stesso inviluppo e la stessa altezza, fatta salva la possibilità di aggiungere isolamenti, di modificare la quota di imposta della copertura di 50 cm in più o in meno, non dovendo in alcun caso superare l'altezza degli edifici circostanti di valore storico, architettonico ed ambientale, e fatta salva l'applicazione della LR19/2009 art.39.

Nel caso di ricostruzione le strutture portanti verticali ed orizzontali potranno essere realizzate con i materiali ritenuti più adatti a fini architettonici e/o statici; per quanto riguarda la copertura, le aperture ed i paramenti esterni dei fronti ci si dovrà attenere all'Abaco degli elementi architettonici.

Qualora l'unità risulti adiacente ad edifici di cui è prevista la conservazione, il progetto di demolizione con ricostruzione dovrà prestare particolare attenzione all'armonico inserimento del nuovo edificio nel contesto circostante

#### 9.4.5 - PRESCRIZIONI PER LE UNITA' SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EVENTUALE DEMOLIZIONE CON O SENZA RICOSTRUZIONE (annessi)

Per le unità assoggettate a ristrutturazione con eventuale demolizione con o senza ricostruzione è ammessa sia la manutenzione straordinaria, sia la ristrutturazione, sia la demolizione delle stesse senza ricostruzione, sia la demolizione con possibilità di riedificare la volumetria demolita in posizione diversa dalla precedente per razionalizzare l'utilizzo delle aree scoperte di pertinenza della residenza. La soluzione proposta dovrà essere valutata da parte della Commissione Edilizia che verificherà il corretto inserimento planivolumetrico nel contesto.

Nella riedificazione dei volumi ci si atterrà alle prescrizioni del Codice Civile; per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche ci si atterrà alle prescrizioni dell'abaco degli elementi architettonici.

#### ~~9.4.6 - stralciato~~

#### 9.4.6 - PRESCRIZIONI PER GLI AMPLIAMENTI

Gli ampliamenti possono essere suddivisi in :

a) ampliamenti che prevedono un incremento della superficie coperta e del volume, consistendo in nuovi corpi aggiunti alle unità esistenti;

b) ampliamenti che prevedono un incremento del solo volume, consistendo in sopraelevazioni; Per gli ampliamenti di cui alla lettera a) sarà possibile, in conformità agli schemi contenuti nell'abaco degli elementi architettonici realizzare:

- ampliamenti posti sul retro, armonicamente raccordati all'unità principale e non occultanti alcun elemento di pregio tipologico e/o architettonico;
- ampliamenti consistenti nella creazione di un volume che si sviluppi sul retro per tutta la lunghezza del fronte e la cui copertura sia costituita dalla prosecuzione della copertura dell'unità principale; anche in questo caso il fronte a cui si addossa l'ampliamento non dovrà avere caratteristiche tali da necessitare di un intervento di conservazione e/o di ripristino;
- ampliamenti consistenti nella creazione di un volume posto in prosecuzione sul fianco dell'unità principale, anche lungo la viabilità pubblica, che potrà o limitarsi all'altezza del piano terra (la copertura in questo caso dovrà avere il colmo parallelo a quello dell'unità principale) o avere la stessa altezza dell'unità principale (la copertura della nuova unità che si originerà dovrà essere unitaria).

Tali ampliamenti non potranno in ogni caso superare i 150 mc (volume urbanistico V) per unità edilizia (edificio); per quanto riguarda le distanze ci si atterrà a quanto previsto dalla LR 19/2009 e smi e dal Codice Civile, potendo quindi realizzare gli ampliamenti anche a confine purché il muro posto sul confine risulti cieco.

Qualora in tali ampliamenti si intendano realizzare autorimesse, il relativo foro di accesso dovrà avere le caratteristiche previste nell'abaco degli elementi architettonici.

Gli elaborati progettuali dovranno rendere chiaramente leggibile la conformazione finale della parte di isolato in cui rientra l'edificio oggetto d'intervento assicurando l'armonico inserimento dell'ampliamento anche rispetto agli edifici adiacenti.

Per gli ampliamenti in sopraelevazione di cui alla lettera b) il piano indica il numero dei piani che l'unità potrà avere dopo l'intervento di sopraelevazione; qualora non sia specificato il numero dei piani l'altezza dell'unità edilizia dovrà essere uguale a quella degli edifici contermini. In ogni caso l'altezza dell'unità non potrà superare quella degli edifici contigui e, qualora faccia parte di una schiera edilizia, la conformazione e la pendenza della copertura dovrà adeguarsi a quelle degli edifici contermini se rispondenti a quanto prescritto dall'abaco degli elementi architettonici.

#### 9.4.7 - PRESCRIZIONI PER I NUOVI EDIFICI

Negli elaborati grafici di progetto è prevista la realizzazione di un nuovo edificio del quale viene indicata la conformazione planimetrica proposta; l'edificio proposto si articola in due corpi:

- il primo corpo ad ovest, posto in aderenza ad un edificio esistente, di profondità minore rispetto al corpo ad est, dovrà avere un'altezza dei fronti non superiore a 3,50 m e dovrà essere attraversato da un sottoportico passante per permettere l'accesso alla corte interna che si viene a creare con la realizzazione del nuovo edificio;
- il secondo corpo ad est, posto per un tratto in aderenza ad un edificio soggetto a ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, dovrà adeguarsi all'altezza di tale edificio e la copertura dovrà innestarsi armonicamente con la copertura esistente.

Il volume massimo complessivamente edificabile è di 1.600 mc; la lunghezza massima ammessa sul fronte strada è di 35 m, riducibile ad un minimo corrispondente al prolungamento fino al raggiungimento della strada del lato orientale dell'edificio aderente a sud, soggetto a ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione.

La facciata del nuovo edificio sul fronte strada dovrà essere continua, priva di sporgenze o

rientranze mentre sui fronti interni non esiste alcun obbligo di allineamento, fatta salva la costruzione in aderenza ai due fabbricati già esistenti.

E' data facoltà, fermo restando il rispetto delle altezze, della volumetria e dell'allineamento sul fronte strada, di proporre conformazioni planimetriche diverse da quelle ipotizzate dal piano; gli elaborati progettuali dovranno rendere chiaramente leggibile la conformazione finale della parte di isolato in cui rientra il nuovo edificio, assicurandone l'armonico inserimento rispetto agli edifici adiacenti.

Anche per i nuovi edifici risultano vincolanti le prescrizioni contenute nell'abaco degli elementi architettonici.

La nuova edificazione per gli edifici residenziali è possibile previo parere preventivo della Commissione Edilizia atto a verificare il corretto inserimento planivolumetrico nel contesto. Negli elaborati dovrà essere compresa la planimetria dell'intero isolato e i prospetti degli edifici contigui.

#### 9.4.8 - PRESCRIZIONI PER LE AREE LIBERE

Sono consentiti gli interventi necessari a conservare o ad accentuare le caratteristiche ambientali peculiari delle singole aree (aree in terra battuta, in acciottolato, etc).

E' ammessa esclusivamente l'edificazione di tettoie legnaie, piccoli depositi, autorimesse, di pertinenza di unità abitative. Tali strutture vanno collocate sui lati del lotto, o in aderenza all'edificio principale, non al centro dello stesso. Tali strutture avranno i seguenti limiti:

Volume massimo: 60 mc per ogni unità abitativa (volume urbanistico)

H massima ml. 2.40

Sc massima non oltre 15 mq

Distanze minime: a contatto o ml. 3.00 da edifici esistenti, ml. 3.00 dai confini. E' possibile la costruzione a confine nel rispetto del Codice Civile.

Distanze tra pareti finestrate: i vani accessori, se costituiscono un corpo isolato, non vincolano i confinanti all'osservanza della distanza minima tra pareti finestrate.

Distanza dalla strada: ml 3.00 o in linea con gli edifici esistenti

Il profilo e l'andamento planoaltimetrico dei terreni naturali non devono subire modifiche sostanziali.

Sono vietate le rampe di accesso ai garage interrati.

Gli interventi in attività edilizia libera dell'art. 16 LR 19/2009 relativi a:

- punto m) per quanto riguarda le pertinenze che comportano volumetria;

- punto n);

sono ammessi solo se non interessano i "fronti di interesse storico" o gli edifici "A" e "B" individuati in zonizzazione e devono seguire le indicazioni dell'Abaco.

#### 9.4.9 - PRESCRIZIONI PER LE AREE LIBERE INEDIFICABILI - B0 inedificabile

nelle aree libere continueranno ad essere praticate le utilizzazioni attuali: orti, giardini, prati.

Il profilo e l'andamento planoaltimetrico dei terreni naturali non devono subire modifiche sostanziali.

Sono vietate le rampe di accesso e garages interrati.

#### 9.4.10 - FRONTI DI INTERESSE STORICO

Sono le facciate degli edifici antichi in zona A e B0 che hanno mantenuto caratteri propri dell'architettura tradizionale di interesse storico-architettonico (indicati nella zonizzazione).



Tutti gli interventi su tali edifici dovranno adeguarsi alle prescrizioni dell'Abaco. Su questi fronti non possono essere previsti ampliamenti né gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 16 LR 19/2009 e smi.

#### 9.4.11 - PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

La superficie da destinare a parcheggi stanziali e di relazione nel caso di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita in edifici di nuova realizzazione non potrà essere inferiore al 60% della superficie di vendita da reperirsi nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in prossimità dell'esercizio stesso o nell'area idonea più vicina entro un raggio di 500m di percorso.

#### 9.4.12 - PRESCRIZIONI PER LE RECINZIONI

Le recinzioni da realizzarsi ex-novo dovranno essere costituite sul fronte strada e tra proprietà da muratura in pietrame e/o ciottoli a vista in pietra locale e di forma regolare o da muratura intonacata dell'altezza massima di 1.70 m. non suddivisa in setti verticali e con andamento del livello superiore pressoché costante, evitando la creazione di "denti" continui; lungo la stessa strada le recinzioni dovranno assumere un aspetto omogeneo.

#### 9.4.13 - DIVIETO DI CARTELLONI PUBBLICITARI

Nelle zone B0 è vietata l'installazione di cartelli o affissi pubblicitari compresi quelli citati dalla LR 19/2009 art. 16 (attività edilizia libera) e smi, fatte salve le indicazioni per attività commerciali o ricettive presenti nel Comune.

## Art. 8. ZONA RESIDENZIALE B1

### 10.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona a prevalente funzione residenziale B 1 è costituita dalle parti del territorio interessate da insediamenti residenziali di recente edificazione.

Il piano si prefigge come obiettivo il consolidamento ed il completamento della stessa in modo da ottenere un razionale utilizzo del territorio e dare una precisa configurazione urbana ad ognuna delle parti componenti, tramite la differenziazione delle prescrizioni per singoli ambiti e l'introduzione di indicazioni relative sia alle costruzioni che alle aree di pertinenza.

### 10.2 - DESTINAZIONI D'USO

In tutte le zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei volumi edificati e delle aree: (art. 5 L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla LR 29/2017)

- a) residenziale;
- b) servizi;
- c) alberghiera fino ad un max di 30 posti letto (15 camere);
- d) ricettivo-complementare;
- e) direzionale (con esclusione di dancing, e discoteche)
- f) commerciale al dettaglio (con superficie di vendita non superiore a 400 mq);
- i) artigianale limitata ai servizi;
- k) agricola e residenziale agricola, compresa agriturismo come disciplinato dalla L.R. 25/96 e s.m.i.;
- l) artigianale agricola limitatamente a quanto disposto dai capoversi seguenti;
- m) commerciale agricola limitatamente a quanto disposto dai capoversi seguenti;
- o) servizi ed attrezzature collettive

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza e pertanto tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione prevalente e non provocare disagio alla vita residenziale.

Al fine di incentivare il recupero degli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano si consentono il mantenimento e la realizzazione di spacci aziendali destinati alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli e laboratori di trasformazione di prodotti agricoli complementari ad aziende agricole (lett. k, l e m) purché compatibili dal punto di vista igienico sanitario con la residenza.

Il cambio d'uso da annessi e depositi in altra funzione ammessa senza ampliamenti del volume urbanistico esistente non comporta aumento di volume.

Nell'area del capoluogo indicata in zonizzazione con \* (asterisco) è obbligatorio il mantenimento della sala esistente ad uso teatro/riunioni/servizi o la sostituzione con uno spazio analogo e non è ammessa la destinazione artigianale; tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione residenziale anche se non è obbligatoria la prevalenza di tale uso.

Nell'area del capoluogo indicata in zonizzazione con # (cancellotto) tutte le attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione residenziale anche se non è obbligatoria la prevalenza di tale uso.

### 10.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta e sono consentiti tutti gli interventi aventi rilevanza edilizia

ed urbanistica.

E' data comunque facoltà sia all'Amministrazione Comunale che ai privati proprietari di predisporre Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PAC) secondo le norme vigenti qualora si dimostri impossibile un razionale sfruttamento dei singoli ambiti tramite il ricorso all'attuazione diretta.

#### 10.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Il presente piano suddivide la zona residenziale B1 in ambiti e fissa per ognuno di essi nel repertorio allegato alle presenti norme gli indici e le prescrizioni edilizie.

Salvo diversa indicazione contenuta in tale repertorio, dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| a) Rapporto di copertura             | Q max 30%   |
| b) Altezza dei fronti                | Hf max 9.00 m   |
| c) Altezza massima                   | H max 7.50 m  |
| d) Distanza dai confini di proprietà | Dcp min 5 metri o a confine, nel rispetto del Codice Civile o 3 metri previo accordo pubblico tra le parti nel rispetto delle distanze tra edifici. |

Nel caso di due o più lotti contigui le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario; la realizzazione del progetto potrà poi essere attuata per stralci funzionali coincidenti di norma con le singole proprietà.

Relativamente a lotti contigui a confine dei quali esistono fabbricati con muri ciechi, il proprietario del lotto contiguo al muro altrui può costruire sul confine stesso in aderenza, nel rispetto delle relative norme del Codice Civile (art.874 e segg.).

Nel caso di edifici residenziali esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente, nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile, nel caso di ampliamento degli edifici stessi per assicurare il rispetto dell'allineamento, anche in deroga alla distanza di cui alla successiva lettera f), qualora venga dimostrata l'opportunità di mantenere tale allineamento per garantire una coerente configurazione alla parte di territorio interessata e/o l'impossibilità di riuscire ad ampliare in modo organico l'edificio interessato facendo ricorso a soluzioni che rispettino la distanza prescritta dai confini.

- e) Distanza dalle strade Ds min 3.00m.

Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti con distanza dalla strada inferiore a quella prescritta, per assicurare il rispetto dell'allineamento, è ammesso il mantenimento della distanza esistente.

Nel caso di nuove edificazioni, qualora gli edifici adiacenti abbiano una distanza dalla strada inferiore a quella prescritta e sia opportuno mantenere tale allineamento, sarà ammesso derogare alla distanza, mantenendo la distanza dalla strada esistente.

- f) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sia finestrate che non finestrate: D min 10.00 m

Nelle nuove costruzioni gli spazi di servizio (garage, legnaia, deposito) non dovranno di norma essere realizzati in corpi autonomi staccati dall'edificio principale; tale principio andrà utilizzato anche negli ampliamenti, qualora si riesca ad ottenere un organico ed armonioso innesto tra volumetria di nuova realizzazione e volumetria esistente, al fine di evitare una disorganica disseminazione di volumi di servizio con conseguente saturazione dello spazio libero.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare l'andamento morfologico del terreno, ricorrendo a movimenti di terra il più ridotti possibili, cercando di sfruttare le possibilità offerte da terreni in pendenza.

Relativamente all'eventuale utilizzo del sottosuolo, si rimanda alle prescrizioni geologiche delle presenti norme.

Gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche dell'edificio principale, fatta eccezione per il caso in cui si proceda a un ridisegno globale dell'intero edificio.

Relativamente agli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente piano, per i quali, dati gli indici prescritti, sia impossibile procedere ad ampliamenti, in caso di comprovate necessità, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, può consentire in deroga l'integrazione per una sola volta del volume di 100 mc (volume urbanistico V), anche in deroga al rapporto di copertura, per adeguare la ricettività abitativa e per ricavare locali per servizi igienici, autorimesse e/o depositi.

Relativamente agli edifici o parti di essi utilizzati per attività diverse da quelle residenziali, per i quali, dati gli indici prescritti, sia impossibile procedere ad ampliamenti, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può consentire in deroga l'integrazione per una sola volta del volume di 100 mc, anche in deroga al rapporto di copertura, per adeguare la funzionalità tecnica ed igienico - sanitaria delle attività esistenti.

La superficie da destinare a parcheggi stanziali, secondo quanto previsto dall'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/1989, non potrà essere inferiore ad un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione.

Negli interventi ammessi che incidano sull'aspetto esterno degli edifici esistenti nonché nelle nuove costruzioni e negli interventi ad edilizia libera art. 16 LR 19/2009, ci si dovrà attenere all'Abaco degli elementi architettonici relativamente alla conformazione, pendenza e materiali della copertura nonché ai materiali di finitura esterna.

Le recinzioni da realizzarsi ex-novo dovranno essere costituite sul fronte strada da muratura in pietrame e/o ciottoli a vista o da muratura intonacata dell'altezza massima di 1.70 m. non suddivisa in setti verticali e con andamento del livello superiore pressoché costante, evitando la creazione di "denti" continui; lungo la stessa strada le recinzioni dovranno assumere un aspetto omogeneo.

Le recinzioni tra proprietà potranno essere realizzate o secondo le indicazioni del comma precedente o con palizzate in legno o con paletti metallici e rete metallica su muretti di altezza non superiore a 50 cm.(tali muretti, se realizzati su terreni piani o con lieve pendenza, dovranno avere un'altezza media indicativa di 20 cm.) o su plinti. Sono consentite recinzioni dello stesso tipo interne ai lotti.

Nella realizzazione di nuovi muri di recinzione o contenimento e/o nella ristrutturazione, o sostituzione, o sopraelevazione di tali muri lungo le strade esistenti, al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici e delle strade è data facoltà al Sindaco di far arretrare costruzioni, allineamenti, muretti di cinta e cordonate fino ad un massimo di 2 m. Con le stesse modalità può essere richiesto l'arretramento del cancello carrabile in modo da consentire la sosta del veicolo senza ingombro della sede stradale.

La realizzazione di serre fisse permanenti ad uso agricolo è consentita purché all'esterno delle Viste vincolate, a distanza minima dal confine di proprietà di mt. 3.00 e a distanza dalle strade

minimo mt. 5.00. L'altezza massima non dovrà superare i mt. 3,00. Inoltre non potrà essere interessata una superficie complessiva superiore al 5% del terreno libero da costruzioni. Per gli imprenditori agricoli professionali esistenti alla data di adozione del piano sono ammesse, solo all'esterno delle Viste vincolate, serre mobili con superficie max pari al 10% del terreno libero da costruzioni e comunque non superiori a max 150 mq, con distanza da strade min 5 m e da confini di proprietà come da codice civile, con possibilità di interessare anche le zone a Verde Privato di pertinenza del lotto

## **Art. 9. VERDE PRIVATO**

### **11.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

Sono zone che afferiscono a lotti liberi destinati a orti e giardini interni all'abitato o ai suoi margini, non edificabili ad uso residenziale

### **11.2 - INTERVENTI AMMESSI**

Sono consentiti gli interventi necessari a conservare o ad accentuare le caratteristiche ambientali peculiari delle singole aree (aree a prato, aree a prato con alberi da frutto, etc).

E' ammessa esclusivamente l'edificazione di tettoie, legnaie, piccoli depositi, autorimesse, ricovero di animali da cortile di pertinenza di unità abitative. Tali strutture vanno preferibilmente collocate sui lati del lotto, non al centro dello stesso.

Nella zona a verde privato è ammesso realizzare accessi veicolari e pedonali alle aree residenziali di pertinenza ed ai terreni attualmente utilizzati a fini agricoli, qualora le condizioni morfologiche del terreno (pendenze, etc) lo consentano, utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nell'ambiente esistente.

### **11.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE**

In tale zona l'attuazione è diretta.

### **11.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

Volume massimo: 65 mc per ogni unità abitativa (volume urbanistico V),

H massima ml. 2.40

Sc massima non oltre 27 mq

Distanze minime: a contatto o ml. 3.00 da edifici esistenti, ml. 3.00 dai confini. E' possibile la costruzione a confine nel rispetto del Codice Civile.

Distanze tra pareti finestrate: i vani accessori, se costituiscono un corpo isolato, non vincolano i confinanti all'osservanza della distanza minima tra pareti finestrate.

Distanza dalla strada: ml 3.00 o in linea con gli edifici esistenti.

## **Art. 10. ZONA RESIDENZIALE C1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

La zona a prevalente destinazione residenziale C corrisponde alle parti del territorio prive di edificazione attualmente utilizzate per uso agricolo e/o incolte, destinate a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di abitazioni.

Il piano si è prefisso come obiettivo di individuare tali aree in modo da completare organicamente la struttura urbana esistente e di fornire ai piani attuativi precise indicazioni sulle modalità di utilizzo delle singole aree per assicurare il rispetto della morfologia esistente.

## 12.2 - DESTINAZIONI D'USO

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi da edificare:

- aree per opere di urbanizzazione primaria;
- residenze;
- attività ricettive;
- attività artigianali di servizio;
- attività commerciali al minuto con superficie di vendita non superiore a 400 mq. e di pubblico esercizio nei limiti previsti dal piano comunale di sviluppo e adeguamento delle reti di vendita;
- attività amministrative e terziarie.

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza; pertanto tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione prevalente.

## 12.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di PAC di iniziativa privata o pubblica.

## 12.4 - INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Negli strumenti attuativi dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri nonché le seguenti prescrizioni urbanistico-edilizie:

Indice di edificabilità territoriale     It max 0.80 mc/mq (volume urbanistico V),

b) Rapporto di copertura                Q max 30%

Altezza dei fronti                            Hf max 8.50 m

Altezza massima                            H max 7.00 m

Altezza minima                              h min 5.00 m

E' ammessa la possibilità che alcune parti delle nuove costruzioni abbiano un'altezza inferiore; visivamente i corpi di altezza inferiore non devono risultare predominanti rispetto agli altri.

f) Distanza dalle strade Ds min 5.00 m

g) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti D min 10.00 m

h) Parcheggi pubblici a servizio della residenza (oltre alla superficie richiesta dall'art.2 della L.122/1989 per parcheggi stanziali) min 2.50 mq/ab

i) Parcheggi a servizio di attrezzature speciali:

- esercizi commerciali e pubblici esercizi
- alberghi e simili

min 60% sup.vendita, 1 posto macchina ogni 3 posti letto

- l) Verde pubblico a diretto servizio delle abitazioni min 1.50 mq/ab

- m) Sezioni minime della viabilità a servizio esclusivo della zona C min 6.00 m ( 5.00 carreggiata +1.00 marciapiede)

Utilizzando la sezione minima di 6.00 m, dovranno essere previste esternamente alle recinzioni dei singoli lotti, apposite aree di parcheggio la cui superficie concorrerà al soddisfacimento delle prescrizioni dell'art.2 della L.122/1989; se trattasi di viabilità a fondo cieco dovrà essere provvista di apposita area di manovra terminale.

I Piani Regolatori Particolareggiati Comunali dovranno prevedere inoltre l'inserimento nello stesso volume o in volumi accorpatisi degli spazi di servizio delle destinazioni d'uso ammesse e dovranno contenere precise prescrizioni ed indicazioni atte ad assicurare il rispetto dell'andamento morfologico del terreno, ricorrendo a movimenti di terra il più ridotti possibili e cercando di sfruttare le possibilità offerte dai terreni in pendenza.

Il presente piano, al fine di valorizzare gli elementi presenti nel territorio, prevede la rinaturalizzazione dei rii che attraversano o delimitano la zona; tale rinaturalizzazione sarà condotta con il concorso dell'Amministrazione comunale e sotto il suo diretto controllo.

Qualora le aree a parcheggi pubblici e a verde pubblico comprese nel perimetro dei singoli ~~P.R.P.C.~~ PAC eccedano le quantità prescritte nel presente articolo, verranno cedute all'Amministrazione Comunale quale corrispettivo dell'onere relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.

I ~~P.R.P.C.~~ PAC potranno prevedere una diversa localizzazione delle aree per parcheggi e verde pubblico individuati dal piano, fermi restando il rispetto della superficie complessiva, che non potrà risultare inferiore a quella prevista, e la finalità di creare fasce di verde lungo i corsi d'acqua.

Relativamente all'eventuale utilizzo del sottosuolo, il piano attuativo dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'art.35.

Le recinzioni lungo la viabilità, qualora previste, in assonanza con quanto prescritto per le zone residenziali B1, dovranno essere costituite da muratura in pietrame e/o ciottoli a vista o da muratura intonacata dell'altezza minima di 1.00 m e dell'altezza massima di 1.70 m non suddivisa in setti verticali e con andamento del livello superiore pressoché costante, evitando la creazione di "denti" continui; il ~~P.R.P.C.~~ PAC dovrà garantire l'omogeneità delle recinzioni lungo la viabilità.

## ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI

### Art. 11. ZONA ARTIGIANALE D3

#### 13.1 DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona artigianale D3 è costituita dalle parti del territorio interessate da insediamenti artigianali esistenti per la quale nel suo complesso è stato formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale. Per la sua pressoché totale attuazione è stata inserita in questa zona anche l'area del PIP ormai scaduto, e realizzato totalmente per quanto riguarda le urbanizzazioni.

Il piano si prefigge come obiettivi il pieno utilizzo dell'area stessa, il suo completamento e la sua riqualificazione ambientale tramite la creazione di un'adeguata fascia di rispetto lungo il torrente Chiarzò e di una omogenea delimitazione del fronte stradale.

#### 13.2 - DESTINAZIONI D'USO

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi:

- attività industriali ed artigianali;
- attività di deposito;
- attività di commercializzazione dei manufatti prodotti dalle attività industriali ed artigianali presenti nella zona D3;
- attività tecniche ed amministrative correlate alle attività produttive e di deposito;
- impianti ed attrezzature legate alle attività produttive e di deposito;
- servizi ed attrezzature collettive per il personale;
- abitazione per il proprietario o per il personale di custodia;
- aree stradali, pubbliche e private;
- parcheggi stanziali e parcheggi di relazione;
- aree scoperte, aree a verde attrezzato o alberato.

Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 50 ml. dal depuratore, in attesa del suo spostamento, sono ammesse attività di deposito all'aperto, aree stradali, pubbliche e private, parcheggi stanziali e parcheggi di relazione, aree scoperte, aree a verde attrezzato o alberato.

Considerata la qualità delle aziende insediate (alimentare, ad alta tecnologia,...) le nuove attività dovranno rispettare rigorosamente il contesto ambientale.

Il Sindaco, su parere della competente Azienda per i Servizi Sanitari, potrà vietare l'insediamento di attività che non diano sufficienti garanzie sulla loro innocuità dal punto di vista ambientale.

Le attività esistenti ed insediabili dovranno assicurare la scrupolosa osservanza della legislazione vigente in materia di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico.

#### 13.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta.

La sostituzione delle attività esistenti con o senza opere è soggetta al rilascio di autorizzazione, previo parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari; i richiedenti dovranno fornire, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, tutti gli elementi necessari per valutare la compatibilità urbanistica ed ambientale della nuova attività ed in modo specifico i seguenti elementi:

- indicazione delle quantità e qualità delle materie prime e dei prodotti utilizzati;



- descrizione dei cicli di lavorazione previsti;
- indicazione delle quantità e qualità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi al termine del ciclo di lavorazione e descrizione delle tecnologie applicate per il trattamento di tali effluenti prima della loro immissione nella rete fognaria o nell'atmosfera.

Il rilascio della concessione edilizia per interventi di nuova realizzazione e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione è subordinato alla presentazione da parte del proprietario o del legale rappresentante della società di una dichiarazione, debitamente sottoscritta, da cui risultino gli elementi di cui al comma precedente necessari per valutare la compatibilità urbanistica ed ambientale.

Anche nei casi in cui gli altri interventi ammessi aventi rilevanza urbanistica comportino modifiche alla quantità e soprattutto alla qualità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi immessi nella rete fognaria o nell'atmosfera, sarà necessaria la presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente.

Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni potrà essere subordinato alla realizzazione degli interventi necessari per il rispetto da parte degli impianti delle norme di legge sugli inquinamenti idrici, atmosferici ed acustici nonché alla realizzazione delle aree a parcheggio ed a verde attrezzato di cui al successivo punto 12.4.

Per gli ampliamenti di edifici esistenti con incremento volumetrico superiore al 10% della volumetria esistente e per i nuovi edifici dovrà essere effettuata un'indagine geognostica puntuale per la verifica delle condizioni del substrato gessoso, della presenza di cavità e della situazione della falda freatica; apposita relazione, contenente la descrizione della metodologia utilizzata, delle prove effettuate e dei relativi risultati nonché specifiche indicazioni sugli accorgimenti da utilizzare nella costruzione, dovrà essere allegata alla domanda di concessione edilizia.

#### 13.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nella zona D3 dovranno essere rispettati i seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie:

- a) Rapporto di copertura:  $Q \max 50\%$

Nel calcolo del rapporto di copertura andranno conteggiate anche le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 50 ml. dal depuratore.

- b) Altezza dei fronti (salvo diversa esigenza del ciclo produttivo, i serbatoi e le ciminiere):  
 $H_f \max 6.00 \text{ m}$

- c) Distanza dai confini di proprietà:  $D_{cp} \min 5.00 \text{ m}$

E' ammessa la costruzione a confine a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario.

Nel caso di edifici esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente solo nel caso di interventi aventi rilevanza edilizia e di interventi di ampliamento e di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione.

- d) Distanza dalle strade:  $D_s \min 5.00 \text{ m}$

Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti con distanza dalla strada inferiore a quella prescritta, per assicurare il rispetto dell'allineamento, è ammesso il mantenimento della distanza esistente.

- e) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sia finestrate che non finestrate nei nuovi edifici destinati a residenza permanente

$$D \min 10.00 \text{ m}$$

- f) Parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza lotti industriali:

- 1 posto macchina ogni due addetti negli interventi di nuova realizzazione, con un minimo di un posto macchina;

- adeguati spazi a parcheggio dimensionati in rapporto al numero degli addetti, tenuto conto delle dimensioni delle aree scoperte e delle necessità produttive (aree di carico e scarico, depositi all'aperto, etc.) per gli edifici esistenti

g) Parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità dei nuovi edifici industriali o artigianali:

- 30% della superficie utile degli edifici di nuova realizzazione;

- i parcheggi individuati negli elaborati grafici di progetto sono ricompresi nella percentuale di cui sopra; la loro collocazione potrà essere modificata, ferma restando la localizzazione lungo la viabilità

h) Verde attrezzato: lungo il torrente Chiarzò è prescritto il mantenimento di una fascia a verde della profondità di 14 m; l

i) abitazione per il proprietario o per il personale di custodia max 150 mq (Su)

I 150 mq di superficie utile sono relativi a ciascun lotto e devono essere compresi all'interno dell'edificio principale.

Con apposito simbolo è riportato nella tavola di piano l'allineamento obbligatorio da tenersi per le nuove costruzioni.

Le prescrizioni relative ai due fabbricati dismessi posti all'incrocio tra la viabilità di attraversamento della zona industriale e la strada provinciale per Enemonzo sono le seguenti:

- l'edificio minore è soggetto a ristrutturazione o demolizione con ricostruzione ed è assoggettabile nel frattempo ad interventi di manutenzione straordinaria nel rispetto dell'abaco degli elementi architettonici per le zone residenziali;

- l'edificio maggiore potrà essere assoggettato ad un intervento di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione.

Le recinzioni da realizzarsi lungo la viabilità dovranno essere costituite da muratura in calcestruzzo faccia vista con altezza costante di 0.50 m e sovrapposto grigliato metallico in acciaio zincato colore verde o testa di moro dell'altezza di 1.50 m.

Le recinzioni tra singoli insediamenti potranno essere realizzate o secondo le indicazioni del comma precedente o con paletti metallici e rete metallica su muretti di altezza non superiore a 50 cm.

Eventuali scossaline e mantovane di coronamento degli edifici, nonché le grondaie ed i pluviali dovranno avere colore verde o testa di moro.

## ZONE OMOGENEE AGRICOLE, FORESTALI E DI TUTELA AMBIENTALE

### Art. 12. ZONA DI ALTA MONTAGNA E1

#### 14.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona di alta montagna E1 corrisponde all'orizzonte subalpino, costituito dalle aree boscate più alte, dagli ambiti delle malghe, dagli incolti produttivi e dagli sterili, caratterizzati da un delicato equilibrio ambientale e da elevati valori paesaggistici e naturali.

Il piano si prefigge come obiettivo la tutela e la valorizzazione di tali aree consentendo unicamente gli interventi che non creino squilibri idrogeologici e modificazioni rilevanti dell'ambiente naturale e del paesaggio.

#### 14.2 - DESTINAZIONI D'USO

Nella zona sono ammesse le attività forestali, le attività agrituristiche, ricettive e di ristoro solo in quanto correlate alla diffusione delle attività escursionistiche ed alpinistiche; specificando quanto sopra sono ammessi i seguenti interventi:

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazioni di pendici in frana o in stato di equilibrio precario;
- c) opere di difesa paramassi e paravalanghe utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;
- d) sistemazione ambientale e paesaggistica di aree degradate;
- e) lavori selvicolturali, compresi gli imboschimenti, i rimboschimenti, i diradamenti e spalcatore e gli interventi fitosanitari, le utilizzazioni boschive in conformità alle norme e prescrizioni forestali ed agli eventuali piani di assestamento forestale;
- f) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi o per il servizio di rifugi, con l'esclusione di trasporto di persone;
- g) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
- h) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri, viottoli, mulattiere, alla costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname, ricoveri temporanei per operai e mezzi di cantiere;
- i) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica ed archeologica;
- l) costruzione di strade forestali comprese in appositi piani della viabilità forestale;
- m) costruzione di piste atte al concentramento ed esbosco del legname ed impianti provvisori per l'esbosco nel rispetto delle norme e prescrizioni forestali;
- n) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie e linee di trasporto energetico a servizio della casera Avedrugno, sono vietate le linee elettriche aeree a causa dei possibili impatti sull'avifauna;
- o) restauro delle parti superstiti e/o ricostruzione della Casera Avedrugno, senza aumento di volume anche con cambio di destinazione d'uso (destinazione agriturbistica e di ristoro);
- p) costruzione di punti di sosta ed altre opere (bivacchi) per la fruizione escursionistica utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio;
- q) costruzione di punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici, utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio con cubatura non

- superiore a 30 mc per ogni attrezzatura e dei relativi sentieri pedonali di accesso.
- r) ristrutturazione della viabilità di servizio per accedere alla casera Avedrugno.

#### 14.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta; l'attuazione è indiretta per gli interventi di cui alle lettere o), p), q), tramite la predisposizione di PAC di iniziativa pubblica e/o privata. Tutti gli interventi sono soggetti alle procedure previste per le Zone ex S.I.C. (ZSC) dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani comunali di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

Gli interventi infrastrutturali possono essere concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale. Fanno eccezione gli interventi sulla casera Avedrugno e sulla relativa viabilità di accesso, gli interventi relativi alla diffusione della fruizione naturalistica, escursionistica ed alpinistica della zona nonché alle attività di ristoro che possono essere concessi anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale

#### 14.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

E' ammesso il restauro delle parti superstiti e/o la ricostruzione della Casera Avedrugno, basandosi sul materiale grafico e fotografico esistente sufficiente per permettere una fedele ricostruzione della stessa. La nuova struttura potrà essere utilizzata a fini agrituristici ,come rifugio alpino e/o per ospitare un punto di ristoro.

Per accedere alla casera Avedrugno è ammesso il ripristino del sentiero preesistente o, qualora tale intervento si riveli impraticabile per motivi tecnici (frane, modifica della morfologia del terreno, ecc.) potrà essere realizzato un nuovo sentiero di collegamento con la viabilità esistente in località Pani.

### **Art. 13. ZONA BOSCHIVA E2**

#### 15.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona boschiva E2 è costituita dalle parti del territorio interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di rimboschimento nel breve termine.

Il piano, partendo dall'analisi del ruolo svolto dai boschi (funzione idrogeologica, funzione naturalistica, funzione paesaggistica, funzione economica diretta) si prefigge come obiettivi il miglioramento quantitativo e qualitativo del patrimonio forestale anche con finalità produttive nelle aree in cui esistono le premesse per la produzione di legname da opera in base a specifici piani di assestamento forestale, il consolidamento e la creazione ex novo di boschi con funzione di protezione idrogeologica e l'utilizzazione ai fini turistici ricreativi; gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi non dovranno comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

#### 15.2 - DESTINAZIONI D'USO

Nella zona sono ammesse le attività forestali, le attività agricole, le attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali della zona, le attività agrituristiche e ricettive solo in quanto correlate alla diffusione delle attività escursionistiche.

Specificando quanto sopra sono ammessi i seguenti interventi:

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel

- paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazioni di pendici in frana o in stato di equilibrio precario;
  - c) opere di difesa paramassi e paravalanghe utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;
  - d) sistemazione ambientale e paesaggistica di aree degradate;
  - e) lavori selvicolturali, compresi gli imboschimenti, i rimboschimenti, i diradamenti e spalcatore e gli interventi fitosanitari, le utilizzazioni boschive in conformità alle norme e prescrizioni forestali ed agli eventuali piani di assestamento forestale;
  - f) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi con l'esclusione di trasporto di persone;
  - g) tagliate, movimenti di terra, piste provvisorie ed ogni altra modifica temporanea del suolo e soprassuolo eseguiti in via di emergenza durante le operazioni di spegnimento di incendi boschivi;
  - h) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
  - i) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri, viottoli, mulattiere, alla costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname, ricoveri temporanei per operai e mezzi di cantiere;
  - l) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica ed archeologica;
  - m) costruzione di strade forestali comprese in appositi piani della viabilità forestale;
  - n) costruzione di strade antincendio;
  - o) costruzione di piste atte al concentramento ed esbosco del legname ed impianti provvisori per l'esbosco nel rispetto delle norme e prescrizioni forestali;
  - p) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti;
  - q) interventi sui rustici di cui al successivo art.40;
  - r) costruzione di punti di sosta ed altre opere (bivacchi e similari) per la fruizione escursionistica utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio;
  - s) costruzione di punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici, utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio con cubatura non superiore a 30 mc per ogni attrezzatura e dei relativi sentieri pedonali di accesso;
  - t) creazione di piazzole di limitata dimensione per la sosta degli autoveicoli, individuati con apposita simbologia sugli elaborati grafici di progetto. Tali piazzali dovranno essere opportunamente inseriti nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive;
  - u) costruzione di strutture edilizie relative ad attività connesse al deposito, alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali o agricoli della zona utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio.
  - v) creazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio per accedere alle strutture edilizie di cui alle lettere q), r), s), u).
  - z) creazione di recinzioni se strattamente connesse con l'attività agricola.

Negli elaborati grafici di progetto sono individuate con apposita simbologia i "BOSCHI DI PROTEZIONE" ossia le aree che per il pericolo di frane o per la loro instabilità necessitano di interventi di rimboschimento finalizzati alla sicurezza idrogeologica. Su indicazione delle competenti autorità forestali si procederà agli interventi di consolidamento del terreno necessari ed al successivo impianto di essenze con struttura radicale tale da consolidare ulteriormente il terreno. Le stesse autorità forestali indicheranno poi le modalità di

manutenzione di tali boschi, consentendo il taglio colturale solo in funzione del miglioramento degli stessi.

Negli elaborati grafici di progetto sono individuate due aree (l'area posta a nord del tratto della strada provinciale per il capoluogo e l'area posta sotto il monte Sorantri in corrispondenza della viabilità di collegamento tra Raveo e Valdie) che, come evidenziato nella relazione geologica, presentano condizioni di estrema instabilità con il rischio di scendimento massi in corrispondenza delle strade. Essendo stata verificata la limitata efficacia dei muri paramassi e delle protezioni esistenti lungo tali strade, si ritiene opportuno segnalare la necessità di ulteriori interventi di protezione quali la realizzazione di interventi di stabilizzazione dei fronti esposti, di realizzazione di barriere passive, di creazione di valli paramassi nell'ambito della coltre del detrito di falda. Tra i vari interventi si ritiene risolutivo, almeno per la maggior parte dei versanti, la creazione di valli e la riprofilatura dei versanti a monte sempre all'interno delle aree appositamente perimetrate negli elaborati grafici di progetto.

Precedentemente alla realizzazione di tali interventi nell'area in corrispondenza della strada provinciale il Comune, d'intesa con il soggetto attuatore, procederà all'individuazione, progettazione e realizzazione della viabilità d'accesso all'area stessa. Tale viabilità, che dovrà essere progettata anche in funzione di un successivo utilizzo per l'accesso alle aree boscate per i relativi lavori selvicolturali, dovrà, una volta terminato l'intervento di escavazione, avere le caratteristiche di cui al successivo art.31 .

L'intervento di creazione dei valli e di riprofilatura dei versanti a monte, potrà essere eseguito sia da privati, cui sarà assicurata la possibilità di utilizzo del materiale escavato, supportati dalla collaborazione tecnica e finanziaria del Comune che da enti istituzionalmente competenti.

Essendo l'area interessata dal vincolo idrogeologico e prevedendo una riduzione, anche se solo momentanea, della superficie forestale, il progetto dovrà essere corredato anche da :

- relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di utilizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica o forestale;
- relazione geologico- tecnica;
- relazione forestale riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di quelle circostanti;
- progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di impatto ambientale; il ripristino dovrà prevedere sia la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento, sia la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti per ricreare nuovi boschi di protezione.

Nel caso in cui gli attuatori siano soggetti diversi dagli enti pubblici, dovrà inoltre essere stipulata una convenzione tra il comune e i richiedenti l'autorizzazione nella quale siano previsti i tempi ed i modi di attuazione del progetto di ripristino ambientale, l'ammontare del deposito cauzionale o la diversa forma di garanzia da prestarsi per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal progetto di ripristino ambientale, nonché la

percentuale del costo delle opere di ripristino di cui intende l'Amministrazione Comunale intende farsi carico, valutati i profitti e gli oneri dei privati.

#### 15.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta; l'attuazione è indiretta per gli interventi di cui alle lettere r), s), u), tramite la predisposizione di PAC di iniziativa pubblica e/o privata.

Gli interventi di cui alle lettere e), g), i), l) ed o) non sono soggetti ad alcun tipo di controllo edilizio.

Per le parti ricomprese entro l'ex S.I.C. (ZSC) si dovrà procedere ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani comunali di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

Gli interventi edilizi e/o infrastrutturali possono essere concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale. Fanno eccezione gli interventi sui rustici e sulla relativa viabilità di accesso di cui al successivo art.40 e gli interventi relativi alla diffusione della fruizione naturalistica ed escursionistica della zona che possono essere concessi anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale.

#### 15.4 - INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie:

a) Indice di fabbricabilità fondiaria  $I_f$  max 0.01 mc/mq (volume urbanistico V),

b) Altezza massima per le strutture per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali H max 7.00 m

c) Altezza massima per le strutture per la fruizione escursionistica e per i punti di osservazione faunistica H max 4.50 m

L'indice di fabbricabilità fondiaria è riferito alla superficie totale dell'azienda purché costituita da terreni funzionalmente contigui.

### Art. 14. ZONA SILVO-ZOOTECNICA E3

#### 16.1- DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona silvo-zootecnica E3 è costituita dalle parti del territorio interessate dagli ambiti dei prati-pascoli di mezza costa.

Il piano si prefigge come obiettivo la valorizzazione ed il ripristino di tale zona di elevato valore paesaggistico, tramite l'incentivazione dei possibili usi compatibili (produttivi agricoli, agro-turistici e turistici) al fine di evitare l'avanzamento spontaneo del bosco e la costante manutenzione delle aree non boscate.

#### 16.2 - DESTINAZIONI D'USO

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale;
- residenza non agricola limitatamente al riutilizzo dei rustici esistenti di cui allo specifico censimento;

- attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente;
- attività agricole e zootecniche, fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- attività produttive per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali della zona.

Specificando quanto sopra sono ammessi i seguenti interventi:

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazione di pendici in stato di equilibrio precario;
- c) opere di difesa paramassi e paravalanghe utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;
- d) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi o per il servizio del rifugio od altri impianti produttivi, con esclusione del trasporto di persone;
- e) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche o ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
- f) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri, viottoli, mulattiere ed alla costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname;
- g) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica ed archeologica;
- h) costruzione di strade forestali comprese in appositi piani della viabilità forestale;
- i) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti;
- l) ripristino e miglioramento dei pascoli, anche con il taglio o l'estirpazione di piante arboree ed arbustive esterne ai boschi e con piccoli movimenti di terra per la manutenzione dei pendii purché tali lavori siano preventivamente autorizzati dall'autorità forestale;
- m) riduzione di superfici boscate previa autorizzazione dell'autorità forestale;
- n) interventi sui rustici secondo le modalità ed alle condizioni di cui al successivo art.40 anche con cambio di destinazione d'uso in residenza non agricola laddove sia stata constatata l'avvenuta dismissione delle attività agro-zootecniche ovvero la loro impossibilità a proseguire in termini economicamente convenienti;
- o) interventi per la realizzazione di strutture edilizie per la residenza in funzione del fondo e del conduttore agricolo a titolo principale qualora sia dimostrata l'impossibilità ad utilizzare a tal fine i rustici di proprietà;
- p) interventi per la realizzazione di strutture edilizie funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;
- q) interventi per la realizzazione di strutture edilizie relative alla conduzione dell'azienda agricola: depositi, magazzini, fienili, etc.;
- r) interventi per la realizzazione di strutture edilizie relative ad allevamenti zootecnici a carattere non industriale;
- s) interventi per la realizzazione di strutture edilizie destinate alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali della zona;
- t) creazione di piazzole di limitata dimensione per la sosta degli autoveicoli, individuati con apposita simbologia sugli elaborati grafici di progetto. Tali piazzali dovranno essere opportunamente inseriti nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive;
- u) creazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio per accedere alle strutture edilizie di cui alle lettere n), o), q), r), s).

Al fine di tutelare i tratti essenziali del paesaggio della zona, non è ammessa la realizzazione di



nuovi boschi, nemmeno in ampliamento di quelli esistenti; è consentita la piantumazione di essenze arboree, fatta eccezione per le conifere, disposte isolatamente.

Per allevamenti zootecnici a carattere industriale, non ammessi nella presente zona, si intendono quegli allevamenti condotti con metodo tradizionale, che si distinguono da quelli a conduzione familiare per tipo e complessità delle attrezzature e dei macchinari, approvvigionamento prevalentemente all'esterno dei prodotti per l'alimentazione degli animali e che comunque superino i seguenti valori di superficie lorda degli edifici destinati al ricovero degli animali:

- allevamenti bovini 1.000 mq
- allevamenti equini 150 mq
- allevamenti suini 100 mq
- allevamenti avicoli 100 mq o 1 .000 mq se in voliera
- allevamenti cunicoli 600 mq
- allevamenti di api 100 alveari

Non sussiste la distinzione tra industriale e non industriale per gli allevamenti che rispettano le dimensioni stabilite dalle normative comunitarie in materia di agricoltura biologica: Reg. CE n.1804/99 "Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per differenti tipi e specie di produzione" (allegato 1).

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta e di idoneità dimostrata; il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero.

Gli allevamenti con produzione di letami devono essere dotati di concimaie, munite di vasche di contenimento del colaticcio di idonea capacità. Sono vietati gli accumuli di letame sul terreno agricolo; sono ammessi solo con letame maturo con distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 m, in assenza di falda affiorante.

Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliari inscindibili e pertanto nel caso in cui la concessione agricola riguardi gli edifici agricoli con annessa residenza e nei termini fissati dalla concessione, eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni, sia stata ultimata la sola residenza, questa verrà considerata eseguita con variazioni essenziali rispetto a quella assentita con le conseguenze previste dalla normativa regionale).

### 16.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta; per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), i), m), n), o), p), q), t), u).

Per gli interventi di cui alle lettere o), p) e q) alla domanda di concessione dovrà essere allegato un piano aziendale contenente tutte le informazioni necessarie per valutare la necessità e l'efficienza economica degli interventi proposti (titolare dell'azienda ed elenco dei - beni immobili posseduti nel comune di Raveo e nei comuni limitrofi nonché dei terreni in concessione o in affitto, superfici interessate dai vari tipi di utilizzo e descrizione dei metodi praticati, tipo di allevamento zootecnico, specie e numero medio dei capi allevati, tipo di stabulazione e sistema di pulizia adottato, processi di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, modalità di commercializzazione ed ogni altro elemento utile).

Nel caso di costruzione di una struttura edilizia destinata a residenza agricola, dovrà essere registrato e trascritto sui registri immobiliari, a cura e spese del proprietario, un vincolo ventennale di destinazione d'uso a residenza agricola.

L'attuazione è indiretta per gli interventi di cui alle lettere r) e s), tramite la predisposizione di

PAC di iniziativa pubblica e/o privata. Qualora trattasi di interventi di ampliamento di edifici già destinati alla stessa funzione, l'attuazione è diretta-

Prima del rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere stipulata una convenzione tra le parti da cui risulti per i richiedenti l'obbligo di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e l'obbligo ad eseguire i lavori di manutenzione e di sistemazione del terreno e della viabilità rurale privata.

In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

Gli interventi di cui alle lettere f), g) e l) non sono soggetti ad alcun tipo di controllo edilizio.

Per le parti ricomprese entro l'ex S.I.C. (ZSC) si dovrà procedere ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani comunali di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

Gli interventi edilizi, ad esclusione delle nuove edificazioni residenziali che possono essere concessi solo agli imprenditori agricoli professionali a titolo principale, gli interventi infrastrutturali, gli interventi relativi alla diffusione della fruizione naturalistica, escursionistica ed alpinistica della zona nonché alle attività di ristoro possono essere concessi anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali a titolo principale

#### 16.4 - INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie:

a) Indice di fabbricabilità fondiaria  $I_f$  max 0.02 mc/mq (volume urbanistico V),

b) Altezza dei fronti  $H_f$  max 7.00 m

I nuovi fabbricati posti in prossimità dei rustici di cui al relativo censimento non potranno superare l'altezza dei rustici adiacenti.

c) Distanza dai confini di proprietà

- per le nuove costruzioni di cui alle lettere r) e s)  $D_{cp}$  min 10.00 m

- per le altre costruzioni min 5.00 o a confine

Per gli edifici esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente nei casi di ampliamento qualora sia necessario per garantire una configurazione edilizia armonica.

d) Distanza dalle strade:

- per le strade comunali valgono le distanze minime contenute negli articoli relativi alla viabilità;

- per le strade vicinali min 10.00 m

e) Distanza dei nuovi allevamenti zootecnici min 50.00 m dagli edifici residenziali.

Distanza degli ampliamenti degli allevamenti esistenti da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento min 25.00 m

Una maggiore distanza potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale in base alla situazione esistente al momento della presentazione del piano attuativo.

f) Distanza delle strutture edilizie destinate alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'azienda

min 25.00 m

L'indice di fabbricabilità fondiaria è riferito alla superficie totale dell'azienda-

La scelta della localizzazione delle nuove strutture produttive aziendali dovrà rispondere oltre che alle esigenze aziendali alla necessità di lasciare chiaramente leggibile l'ambiente naturale e costruito preesistente, senza creare impatti visivi snaturanti.

Tutte le strutture edilizie e gli interventi da realizzarsi dovranno ricercare un armonico inserimento nell'ambiente, tramite l'utilizzo di materiali e forme tipici della zona nel rispetto di quanto previsto al successivo art.42.

Gli interventi infrastrutturali non dovranno comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

Nella zona si eviterà la realizzazione di nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica quali autorimesse, chioschi, edicole, cappelle, recinzioni e simili se non connesse direttamente con la gestione della zona.

Le recinzioni dovranno essere realizzate totalmente in legno o in legno per i montanti ed in filo metallico per gli elementi orizzontali con forme estremamente semplici o in rete e non dovranno in alcun modo dare la sensazione visiva di pieno, riducendo la visuale libera. Potranno altresì essere usate le recinzioni elettriche per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; muri e muretti possono essere solo in pietra a secco h. max 70cm.

## **Art. 15. ZONA DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO E4**

### **17.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

La zona di interesse agricolo-paesaggistico E4 è costituita dalle aree agricole di fondovalle caratterizzate dalla presenza di qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

Il piano si prefigge come obiettivi sia la possibilità di sviluppo delle attività agricole sia la conservazione dei caratteri precipi di tale paesaggio agrario; le residenze agricole dovranno, se possibile, continuare ad essere localizzate nei centri urbani.

### **17.2 - DESTINAZIONI D'USO**

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- residenza non agricola limitatamente al riutilizzo dei rustici di cui allo specifico censimento;
- attività agrituristiche ai sensi delle norme vigenti compreso l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- attività agricole e zootecniche fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- attività di commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali o di assistenza e manutenzione delle macchine agricole.

Specificando quanto sopra sono ammessi i seguenti interventi:

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazione di pendici in stato di equilibrio instabile;
- c) opere di difesa paramassi e paravalanghe utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto possibile;

- d) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
- e) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri e viottoli;
- f) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica;
- g) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti;
- h) ripristino e miglioramento dei prati e dei terreni coltivati anche con il taglio o l'estirpazione di piante arboree ed arbustive esterne ai boschi e con piccoli movimenti di terra per la manutenzione dei pendii e per la realizzazione di gradonature in terra purché tali lavori siano preventivamente autorizzati dall'autorità forestale;
- i) riduzione di superfici boscate previa autorizzazione dell'autorità forestale;
- l) interventi sui rustici secondo le modalità ed alle condizioni di cui al successivo art.40 anche con cambio di destinazione d'uso in residenza non agricola laddove sia stata constatata l'avvenuta dismissione delle attività agro-zootecniche ovvero la loro impossibilità a proseguire in termini economicamente convenienti;
- m) interventi per la realizzazione di strutture edilizie per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare a tal fine edifici in proprietà già esistenti, anche situati all'interno delle zone residenziali di piano;
- n) interventi per la realizzazione di strutture edilizie e relative infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;
- o) interventi per la realizzazione di strutture produttive aziendali (depositi, magazzini, fienili, etc.);
- p) interventi per la realizzazione di strutture edilizie relative ad allevamenti zootecnici a carattere non industriale;
- q) interventi per la realizzazione di strutture edilizie destinate alla commercializzazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali o di assistenza e manutenzione delle macchine agricole;
- r) creazione di piazzole di limitata dimensione per la sosta degli autoveicoli, individuati con apposita simbologia sugli elaborati grafici di progetto. Tali piazzali dovranno essere opportunamente inseriti nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive;
- s) creazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio per accedere alle strutture edilizie di cui alle lettere l), m), o), p), q);
- t) interventi strettamente necessari all'accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi comprese quelle per il deflusso delle acque e l'accesso ai fondi stessi.
- u) sistemazioni a servizio di edifici residenziali esistenti situati anche in zona diversa, ma adiacente.

Al fine di tutelare i tratti essenziali del paesaggio della zona, non è ammessa la realizzazione di nuovi boschi, nemmeno in ampliamento di quelli esistenti; è consentita la piantumazione di essenze arboree, fatta eccezione per le conifere, disposte isolatamente.

Per la definizione di allevamento zootecnico a carattere industriale si rimanda alla definizione del precedente articolo.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta e di idoneità dimostrata; il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di letame devono essere dotati di concimaie, munite di vasche di contenimento del colaticcio di idonea capacità. Sono vietati gli accumuli di letame sul territorio agricolo; sono ammessi solo con letame maturo e con distanza da corsi d'acqua di almeno 20.00 m, in assenza di falda affiorante.

Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliari inscindibili e pertanto nel caso in cui il titolo edilizio riguardi gli edifici agricoli con annessa residenza e nei termini fissati dal titolo edilizio, eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni, sia stata ultimata la sola residenza, questa verrà considerata eseguita con variazioni essenziali rispetto a quella assentita con le conseguenze previste dalla normativa-

### 17.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta-

Per gli Interventi di cui alle lettere m), alla domanda dovrà essere allegato un piano di utilizzazione agronomica contenente tutte le informazioni sull'azienda necessarie per valutare la necessità e l'efficienza economica degli interventi proposti.

Nel caso in cui il titolo edilizio riguardi la costruzione di una struttura edilizia destinata a residenza agricola, dovrà essere registrato e trascritto sui registri immobiliari, a cura e spese del proprietario, un vincolo ventennale di destinazione d'uso a residenza agricola.

L'attuazione è indiretta per gli interventi di cui ai punti p) e q), tramite la predisposizione di PAC di iniziativa pubblica e/o privata. Qualora trattasi di interventi di ampliamento di edifici già destinati alla stessa funzione, l'attuazione è diretta-

Prima del rilascio delle autorizzazioni o permessi di costruire dovrà essere stipulata una convenzione tra le parti da cui risulti per i richiedenti l'obbligo di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e l'obbligo ad eseguire i lavori di manutenzione e di sistemazione del terreno e della viabilità rurale privata. In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

Gli interventi di cui alle lettere e), f), h), t) non sono soggetti ad alcun tipo di controllo edilizio, fatta eccezione per la realizzazione di gradonature in terra in qualora rientranti tra gli interventi di rilevanza urbanistico- ambientale.

L'Amministrazione Comunale potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani comunali di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

Gli interventi edilizi, ad esclusione delle nuove edificazioni residenziali che possono essere concessi solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, gli interventi infrastrutturali; gli interventi relativi alla diffusione della fruizione naturalistica, escursionistica ed alpinistica della zona nonché alle attività di ristoro possono essere concessi anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale

### 17.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE OPERE IN ATTUAZIONE DIRETTA

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistici-edilizie per le opere in attuazione diretta:

a) Indice di fabbricabilità fondiaria :

- per la residenza agricola  $I_f \max 0.03 \text{ mc/ mq}$  (volume urbanistico V),

- per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali If max 0.10 mc/mq
- per le strutture edilizie relative allo esercizio di attività agrituristiche If max 0.03 mc/mq

b) Rapporto di copertura (verificato rispetto all'area su cui insistono i fabbricati) Q max 30%

c) Altezza dei fronti Hf max 7.00 m

Nel caso di ampliamento di edifici esistenti con altezza maggiore, è ammesso il mantenimento delle altezze esistenti.

I nuovi fabbricati posti in prossimità dei rustici di cui al relativo censimento non potranno superare l'altezza dei rustici adiacenti.

d) Distanza dai confini di proprietà: Dcp min 5.00 m

Per gli edifici esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente nei casi di ampliamento qualora sia necessario per garantire una configurazione edilizia armonica.

E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme in casi di comprovata necessità, nel rispetto comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.873) e della distanza di 10.00 m tra edifici di proprietà diversa.

Relativamente a terreni contigui a confine dei quali esistano fabbricati con muri ciechi, il proprietario del terreno contiguo al muro altrui può costruire sul confine stesso in aderenza, nel rispetto delle relative norme del Codice civile (art.874 e seguenti).

e) Distanza dalle strade:

- per le strade comunali valgono le distanze minime contenute negli articoli relativi alla viabilità;
- per le strade vicinali min 10.00 m

f) Distanza degli ampliamenti degli allevamenti zootecnici esistenti da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento

- min 25.00 m

g) Distanza delle concimaie e delle vasche di contenimento dei liquami e degli allevamenti zootecnici da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento min 25.00 m.

La scelta della localizzazione delle nuove strutture produttive aziendali dovrà rispondere oltre che alle esigenze aziendali alla necessità di lasciare chiaramente leggibile gli elementi costitutivi del paesaggio e tutte le strutture edilizie e gli interventi da realizzarsi dovranno ricercare un armonico inserimento nell'ambiente, tramite l'utilizzo di materiali e forme tipici della zona nel rispetto di quanto previsto al successivo art.42.

E' ammessa l'installazione di serre cosiddette a terra, relative cioè a superfici di terreno coltivabili e delimitate da strutture mobili costituite da centinatura facilmente smontabile non ancorata stabilmente al suolo né fissata stabilmente ad altra costruzione esistente, con copertura e chiusure laterali non infisse; l'installazione di tali serre, qualora la superficie da loro coperta sia nel complesso superiore a 1.000 mq per azienda, sarà soggetta ad autorizzazione. In tal caso la distanza dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a 3.00 m, la distanza dalle strade non potrà essere inferiore a 10.00 m e l'altezza non potrà essere superiore a 3.00 m.

E' ammessa la realizzazione di recinzioni solo nei casi di dimostrata necessità (ad es. la chiusura di spazi liberi per lo stazionamento di animali); in tal caso dovranno essere realizzate

totalmente in legno o in legno per i montanti ed in filo metallico per gli elemento orizzontali con forme estremamente semplici o in rete o in paletti metallici e rete, e non dovranno in alcun modo dare la sensazione visiva di pieno, riducendo la visuale libera. Potranno altresì essere usate le recinzioni elettriche per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; muri e muretti possono essere solo in pietra a secco h. max 70cm.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente piano, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione nonché l'integrazione volumetrica una tantum di 200 mc/edificio (volume urbanistico) per adeguare la ricettività abitativa e/o ricavare locali di servizio quali autorimesse, centrale termica, servizi igienici, depositi anche in funzione dell'attività agricola part-time. Tale integrazione volumetrica è utilizzabile sia per ampliamento degli edifici esistenti che per volumi autonomi; le distanze dai confini non potranno essere inferiori a 3.00 m nel caso di volumi con altezza inferiore a 3.00 m e a 5.00 m nel caso di volumi con altezza superiore a 3.00 m.

E' ammessa la realizzazione di volumi di servizio ad un piano anche lungo i confini di proprietà purché il muro posto a confine sia cieco e non superi l'altezza di 3.00 m.

Tutti gli interventi dovranno seguire l'Abaco per gli edifici residenziali delle presenti norme.

#### 17.5 - OPERE IN ATTUAZIONE INDIRETTA

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie per le opere in attuazione indiretta:

- a) Indice di fabbricabilità fondiaria  $I_f$  max 0.1 mc/mq (volume urbanistico V),
- b) Superficie minima lotto min 2.500 mq
- c) Rapporto di copertura (verificato rispetto all'area su cui insistono i fabbricati) Q max 0.30
- d) Altezza dei fronti  $H_f$  max 7.00 m
- e) Distanza dai confini di proprietà  $D_{cp}$  min 10.00 m
- f) Distanza dalle strade:
  - per le strade comunali valgono le distanze minime contenute negli articoli relativi alla viabilità;
  - per le strade vicinali min 10.00 m
- g) Distanza degli allevamenti zootecnici da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'azienda min 50.00 m
- h) Distanza delle strutture edilizie destinate alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'azienda min 50.00 m

L'indice di fabbricabilità fondiaria è riferito alla superficie totale-

### Art. 16. ZONA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO E5 PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

#### 18.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona di preminente interesse agricolo E5 corrisponde alle parti del territorio interessate da allevamenti zootecnici a carattere non industriale. Il piano, nel riconfermare l'introduzione di

una zona specifica per gli allevamenti zootecnici, si pone come obiettivo lo sviluppo delle aziende insediate assicurando nel contempo la compatibilità delle stesse con le vicine zone residenziali.

#### 18.2 - DESTINAZIONI D'USO

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- attività agricole e zootecniche.

Gli allevamenti zootecnici ammessi non devono essere a carattere industriale; per allevamenti zootecnici a carattere industriale si rimanda all'art. 16.2 delle presenti norme.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta e di idoneità dimostrata; il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero.

Gli allevamenti con produzione di letami devono essere dotati di concimaie, munite di vasche di contenimento del colaticcio di idonea capacità. Sono vietati gli accumuli di letame sul terreno agricolo; sono ammessi solo con letame maturo con distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 m, in assenza di falda affiorante.

#### 18.2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta.

Per gli interventi aventi rilevanza urbanistica, fatta eccezione per gli interventi relativi alla residenza agricola, contestualmente alla domanda dovrà essere presentato un piano aziendale che dovrà contenere tutti gli elementi per valutare l'efficienza economica degli interventi proposti e la loro idoneità rispetto alle caratteristiche sia delle aree circostanti che dei corpi idrici presenti in un raggio di 300 m. Le indicazioni relative all'azienda e all'allevamento saranno le seguenti: titolare dell'azienda; ubicazione, tipo di possesso e ordinamento produttivo dei terreni agricoli - ovviamente anche esterni alla zona E5-, indicazione dei terreni su cui vengono sparsi i reflui zootecnici; tipo di allevamento con la specificazione della specie, numero medio e peso degli animali allevati e del tipo di stabulazione e del sistema di pulizia adottato. Dovranno essere fornite inoltre precise indicazioni sulle caratteristiche dei suoli relativamente a composizione fisica, permeabilità del terreno, pendenze, presenza di falde acquifere, velocità di percolazione delle acque e loro scorrimento superficiale.

Qualora si intenda modificare le caratteristiche relative alla tipologia e dimensione dell'allevamento, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione corredata dal piano aziendale di cui al comma precedente.

#### 18.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie:

- a) Rapporto di copertura Q max 30%
- b) Altezza dei fronti Hf max 7.00 m
- c) Distanza dai confini di proprietà Dcp min 10.00 m

Per gli edifici esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente nei casi di ampliamento qualora sia necessario per garantire una configurazione edilizia armonica.

- d) Distanza dalle strade:



- per le strade comunali valgono le distanze minime contenute negli articoli relativi alla viabilità

e) Distanza degli edifici degli allevamenti da edifici con destinazione residenziale, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento min 50.00 m .

f) Distanza delle concimaie e delle vasche di contenimento dei liquami da edifici con destinazione residenziale, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento min. 50.00 m .

g) Abitazione in funzione della conduzione del fondo max 150 mq (Su)

Per gli edifici residenziali esistenti con superficie utile superiore a quella massima prevista, è concessa, in caso di comprovate necessità, l'integrazione volumetrica una tantum di 100 mc (volume urbanistico V) nei limiti del 30% della cubatura esistente.

Le recinzioni necessarie al corretto funzionamento dell'azienda dovranno essere realizzate totalmente in legno o in legno per i montanti ed in filo metallico per gli elemento orizzontali con forme estremamente semplici o in rete o in paletti metallici e rete e non dovranno in alcun modo dare la sensazione visiva di pieno, riducendo la visuale libera. Potranno altresì essere usate le recinzioni elettriche per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno.

## **Art. 17. ZONA DI INTERESSE IDRAULICO FO**

### **19.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

La zona di interesse idraulico FO corrisponde agli alvei ed alle golene dei corsi d'acqua, alle aree di esondazione nonché alle aree di possibile valorizzazione ambientale adiacenti e corrisponde all'ambito fluviale individuato dal PAI approvato.

Il piano si prefigge come obiettivo di tutelare il sistema idrografico di superficie consentendo solo le opere strettamente necessarie al mantenimento dell'equilibrio idraulico-forestale e di potenziare i valori paesaggistici della zona.

### **19.2 - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO -EDILIZIE**

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa del PAI, in tale zona sono consentite le opere di manutenzione e sistemazione idraulica, gli usi agricoli e zootecnici compatibili con il buon regime idraulico, gli interventi sulla vegetazione atti a favorire il consolidamento delle rive ed il mantenimento, la riproposizione o la creazione di un ambiente naturale di pregio paesaggistico fruibile anche a fini turistico- ricreativi.

Le opere idrauliche dovranno essere progettate tenendo conto non solo delle esigenze idrauliche ma dell'ambiente fluviale nel suo complesso, adottando i materiali e le tipologie che meglio si adattano, dando la preferenza ad opere di bioingegneria o ad opere miste di ingegneria idraulica tradizionale e bioingegneria.

Per le opere sporgenti si darà la preferenza a pennelli realizzati in scogliera in quanto meglio si adattano a naturalizzare la struttura di sponda; nelle opere trasversali si cercherà di evitare strutture a vista in conglomerato cementizio, optando per rivestimento in materiale lapideo e, per il coronamento, per grossi massi squadri. Nel caso di salti di fondo, si opterà per salti minori ravvicinati, realizzati con grossi massi, piuttosto che per salti maggiori più distanziati.

Gli interventi sulla vegetazione dovranno tendere alla conservazione delle alberature esistenti di maggiori dimensioni e all'impianto di essenze arboree ed arbustive che impediscano la crescita di infestanti tali da creare una fascia protettiva di adeguata profondità.

La viabilità esistente potrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ristrutturazione; potrà essere realizzata nuova viabilità di servizio, utilizzabile anche a fini turistico-ricreativi, e

potranno essere realizzati rilevati di salita o discesa dai corpi degli argini per creare un facile collegamento tra corso d'acqua e territorio circostante.

Sugli elaborati grafici di progetto è individuata con apposita simbologia l'area all'interno della quale è ammessa la creazione di una piazzola per la sosta degli autoveicoli in prossimità della viabilità di interesse ambientale di Cuel Taront e "da Mont"; tale piazzola dovrà essere opportunamente inserita nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive.

Le strutture edilizie eventualmente presenti all'interno della zona potranno essere oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria e di interventi consentiti dalle norme PAI allegate.

### 19.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta, previa autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004 e previa autorizzazione delle autorità competenti in materia idraulica.

## ZONE OMOGENEE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

### Art. 18. ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO S

#### 20.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

La zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico corrisponde alle aree interessate dai servizi di livello comunale esistenti o di progetto.

Il piano si prefigge come obiettivi sia un potenziamento dal punto di vista qualitativo dei servizi esistenti che sono quantitativamente sufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione e gli standard regionali tramite la dotazione delle necessarie aree a parcheggio e la riqualificazione delle aree a verde di pertinenza sia il rinvenimento delle aree per parcheggi di relazione di cui l'intero territorio comunale è carente.

#### 20.2 - DESTINAZIONI D'USO

I servizi e le attrezzature collettive sono suddivise in categorie, comprensive di varie funzioni, di seguito specificate, avendo come riferimento la situazione specifica del comune:

a) attrezzature per la viabilità ed i trasporti Sp

- parcheggi di relazione da asservire a vincolo permanente di destinazione a parcheggio (P parcheggi)

b) attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura Sc

- edifici per il culto
- uffici amministrativi locali quali municipio, uffici comunali, uffici postali, difesa civile, vigili urbani, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc.
- centro civico e sociale
- biblioteca

c) attrezzature per l'istruzione Si

- scuola elementare

d) attrezzature per l'assistenza e la sanità, attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva Sa

- comunità per minori e centri di aggregazione giovanile
- soggiorno per vacanza per minori
- attrezzature per la sanità e l'igiene
- attrezzature sanitarie di base
- cimitero,

e) attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto Sv

- verde di connettivo, verde di arredo urbano
- nucleo elementare di verde
- verde di quartiere, parco urbano
- attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

f) servizi tecnologici St

- impianti per il gas, l'elettricità, il trasporto pubblico locale con i relativi depositi, magazzini, etc.

Nell'ambito delle singole categorie e tra di esse, qualora compatibili, è ammesso, in caso di una mutata situazione delle disponibilità e delle necessità, il passaggio da una funzione ad un'altra senza che ciò costituisca variante al piano.

All'interno delle aree di pertinenza delle attrezzature destinate allo sport il piano individua gli spazi da destinare a parcheggi di relazione, in misura pari ad un posto macchina ogni due utenti previsti; il progetto di tali aree, fermo restando il rispetto della superficie totale, potrà subire spostamenti rispetto alla localizzazione.

Per le altre attrezzature individuate dal piano, data l'impossibilità a rinvenire adeguati spazi da destinare a parcheggi nella stretta area di pertinenza degli edifici, il piano ha individuato gli spazi necessari in aree limitrofe.

### 20.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta-

### 20.4 -INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Gli interventi dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente per singola categoria o per singola funzione.

Per quanto riguarda il parcheggio previsto in prossimità del campanile, dovrà essere mantenuto il muro di recinzione esistente, eventualmente rialzato, in modo da occultare alla vista le autovetture e da mantenere una configurazione definita alla piazza; l'accesso andrà realizzato sul lato settentrionale e sarà ammesso effettuare movimenti di terra tali da consentire un leggero abbassamento del terreno.

L'edificio per il culto situato in località Pani potrà essere assoggettato solo a interventi di restauro.

All'interno delle fasce di verde pubblico fiancheggianti la viabilità o circondanti manufatti tecnologici, è ammesso ricavare sia accessi pedonali e meccanici che viabilità di servizio, qualora opportuni o necessari.

Nelle aree destinate a Impianti sportivi (Sp) ed a verde parco (Vu) è possibile costruire piccoli edifici quali ad esempio chioschi di ristoro, spogliatoi, attrezzature ad uso ricreativo e didattico nel rispetto dei seguenti parametri:

Volume massimo: 160 mc

H massima ml. 4,00

Sc massima 40 mq.

Distanze minime: a contatto o ml. 3.00 da edifici esistenti, ml. 3.00 dai confini e dalle strade.

Nelle zone S sono inoltre possibili opere legate all'uso di fonti energetiche alternative (impianti fotovoltaici, pannelli solari, caldaie a biomassa,...)

## **Art. 19. ZONA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DI EMERGENZE ARCHITETTONICHE**

### **21.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

La zona di tutela e valorizzazione di emergenze architettoniche corrisponde a complessi o singoli edifici di elevato valore storico, architettonico e culturale con le relative aree di pertinenza, parte integrante degli stessi:

- chiesetta della Madonna di Terranera, posta su uno sperone di roccia a strapiombo sul torrente Degano;
- chiesa ed ex-convento della Madonna di Monte Castellano, posta lungo la strada in acciottolato, in parte in trincea, che collega il centro di Raveo con la località Valdie.

### **21.2 - DESTINAZIONI D'USO**

Le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici sono quelle compatibili con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e distributive degli stessi.

### **21.3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE**

L'attuazione è diretta, ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia.

### **21.4 - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

Sugli edifici sono ammessi solo interventi di restauro: i progetti di restauro dovranno attenersi a quanto prescritto dalla Carta del Restauro del 1972 (Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici) e alle leggi regionali vigenti.

Per quanto riguarda il complesso della Madonna di Monte Castellano, l'area libera compresa tra la chiesa, l'edificio di ingresso all'area del convento ed il convento stesso, dovrà essere oggetto di un intervento unitario di ripristino, conseguente ad approfondite ricerche d'archivio per accertarne l'utilizzazione originaria e le successive modifiche, il cui progetto andrà preliminarmente sottoposto al parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

L'ambiente naturale che circonda le emergenze architettoniche dovrà essere oggetto di particolari cure al fine di conservare lo stato di fatto qualora corrisponda alla situazione originaria o di ristabilire un corretto rapporto tra costruzioni e ambiente; nel caso della chiesetta della Madonna di Terranera la parete di roccia antistante la facciata andrà opportunamente inerbata al fine di rendere meno evidenti gli interventi di consolidamento della scarpata.

## **Art. 20. ZONA ARCHEOLOGICA INDAGATA E DELIMITATA**

### **22.1 - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

Le zone archeologiche indagate e delimitate corrispondono alle parti del territorio all'interno delle quali sono state ritrovate strutture murarie, tombe a tumulo ed altri reperti, risalenti a differenti periodi storici. Le zone sono cartograficamente individuate con un perimetro all'interno del quale le campiture si riferiscono alle zone agro-forestali individuate in base al loro utilizzo attuale in quanto si vuole consentire, con le dovute precauzioni, la prosecuzione delle attività presenti fino all'inizio di eventuali campagne di scavo.

## 22.2 - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Le zone corrispondono ai siti di:

1) Cuel Budin (dove le strutture murarie ed il materiale archeologico rinvenuti indicano la presenza di un insediamento fortificato altomedievale- ),

2) Monte Sorantri ( dove esiste un insediamento di età romana e ritrovamenti protostorici )  
Sono aree che si prestano ad una valorizzazione nella forma di un parco archeologico: sono quindi ammesse recinzioni e tettoie ai fini della protezione dei resti. Sono altresì ammesse le infrastrutture necessarie per la fruizione delle aree: sentieri, aree di sosta, pannelli informativi, piccoli depositi per il ricovero dei resti.

Centri visite o altre attrezzature sono possibili solo attraverso la formazione di un Piano regolatore Particolareggiato che fisserà i termini per la costruzione nel rispetto dei resti e delle emergenze paesaggistiche presenti.

Nella zona sono ammesse le usuali attività agro-forestali: è ammesso il taglio degli alberi, ma non la loro estirpazione in quanto potrebbe danneggiare reperti non visibili, né il traino a strascico delle piante tagliate.

Tutti gli interventi sottoposti a regime autorizzativi devono essere trasmessi per conoscenza alla competente Soprintendenza.

## Art. 21. ZONA CON RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

### 23.1 DEFINIZIONE E OBIETTIVI

La zona con ritrovamenti archeologici corrisponde alle parti del territorio all'interno delle quali sono stati effettuati rinvenimenti archeologici sporadici di epoca protostorica, romana ed altomedievale. Sono state individuate nelle tavole di Piano sette aree:

- 1) Cuel di Cur
- 2) Valdie
- 3) Monte Quas nord
- 4) Monte Quas sud
- 5) Raveo
- 6) Cuel Tarond
- 7) Cuel di Nuvolae

Le aree sono cartograficamente individuate con un perimetro presunto all'interno del quale le campiture si riferiscono alle zone agro-forestali individuate in base al loro utilizzo attuale in quanto si vuole consentire, con le dovute precauzioni, la prosecuzione delle attività presenti fino all'inizio di eventuali campagne di scavo. Tale perimetro può essere variato, senza che ciò configuri variante al presente Piano Regolatore, a seguito di indagini archeologiche specifiche.

### 23.2 - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nella zona sono ammesse le usuali attività agro-forestali: è ammesso il taglio degli alberi ma non la loro estirpazione in quanto potrebbe danneggiare reperti non visibili né il traino a strascico delle piante tagliate.

Tutti gli interventi sottoposti a regime autorizzativi devono essere trasmessi per conoscenza alla competente Soprintendenza.

## Art. 23 bis Parco Intercomunale delle Colline Carniche

### 23.1 DEFINIZIONE E RINVII

La zona è quella compresa all'interno del "Parco Intercomunale delle Colline Carniche" agli elaborati del quale si rimanda per la zonizzazione e normativa specifica.

## **TITOLO TERZO**

### **RETI E IMPIANTI INFRASTRUTTURALI**

#### **Art. 22. AREE DESTINATE ALLA VIABILITA'**

Le aree destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione, ampliamento e protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario.

La viabilità individuata dal piano presenta la seguente classificazione:

- viabilità comprensoriale : strada provinciale n°35 di Esemont;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali (strade extraurbane opportunamente sistemate ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facenti parti di altri tipi di livello superiore di strade): tutte le altre strade, comprese le strade vicinali;
- percorsi pedonali;
- percorsi pedonali e ciclabili.

Sugli elaborati grafici di piano l'individuazione grafica delle aree destinate alla viabilità ha carattere indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere. Il tracciato di alcune strade locali in zone boscate, non cartografate sulla carta tecnica regionale in scala 1 : 5.000 è approssimativo.

#### **Art. 23. VIABILITA' ESISTENTE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE**

La viabilità comunale che collega il capoluogo con il complesso monumentale della chiesa e convento della Madonna di Monte Castellano e con la località Valdie (la vecchia strada di collegamento tra il fondovalle e la zona degli stavoli) presenta caratteristiche tipologico-costruttive ed ambientali tali da richiedere un'attenta azione di salvaguardia e ripristino.

Tale viabilità, che dovrà limitare l'accesso veicolare, dovrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ripristino tali da conservare o ricostruire la tipica pavimentazione (corsia in acciottolato delimitata da bordi in pietra con raccolta delle acque centrale) ed i muri di contenimento nei tratti in cui la strada è in trincea; dovranno inoltre essere ripristinate le edicole votive ancora esistenti.

Su ognuno dei lati di tale viabilità dovrà essere mantenuta o realizzata ex novo una fascia alberata di 50.00 m all'interno della quale il taglio dei singoli alberi sarà consentito solo in funzione del miglioramento della fascia alberata, evitando accuratamente la creazione di interruzioni.

Le nuove strutture edilizie consentite nelle zone forestali e silvo-zootecniche dovranno mantenere una distanza dalla strada stessa di 80.00 m.

#### **Art. 24. VIABILITA' ESISTENTE DI INTERESSE AMBIENTALE - SENTIERI**

Sugli elaborati grafici di piano tra la viabilità extraurbana sono individuati i seguenti sentieri e strade di particolare pregio ambientale:

- sentiero lungo il Chiarzò che dal rio Bandit porta alla "cite di Cladonde", cascata con forte dislivello interamente incassata nella roccia;
- sentiero di Malasone e Sopra Sorantri che dalla località Sorepani raggiunge la sommità del Cret di Sorantri, lambendo in località Malasone la "buse dall'ors";
- percorso di Cuel Taront e "da Mont" che dal capoluogo passa per le località Cuel Budin, passando attraverso la zona archeologica, Cuel Taront, Cuel di Nuvolae fino ad arrivare sul "plan da Mont" e concludersi poi sulla strada provinciale in corrispondenza del ponte sul Chiarzò a Esemont;

- strada di Beorchia che dall'estremità meridionale del centro storico di Raveo conduce in prossimità del campo sportivo.

Tutti gli interventi su tale viabilità dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto del paesaggio, non procedendo a interventi finalizzati unicamente a criteri di funzionalità, ed utilizzando materiali e tecniche costruttive tipiche dell'ambiente prealpino locale.

Sia sulla viabilità esistente di interesse ambientale che sui sentieri è consentito operare interventi di consolidamento, ripristino ed allargamento sempre nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale e senza creare i presupposti per l'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico.

E' consentito inoltre realizzare nuovi brevi tratti di collegamento tra sentieri esistenti per costituire una rete il più possibile correlata e punti di sosta panoramici laddove la morfologia del terreno lo consenta, senza creare squarci visivi nel paesaggio e senza innescare fenomeni di dissesto idrogeologico. Nel caso gli interventi siano di iniziativa privata dovrà essere presentato un apposito Piano Regolatore Particolareggiato Comunale; nel caso gli interventi siano di iniziativa pubblica, il relativo progetto implica l'individuazione di opere ed interventi di pubblica utilità.

#### **Art. 25. PERCORSI PEDONALI**

Sugli elaborati grafici di progetto in scala 1:1000 sono individuati con apposita simbologia i percorsi pedonali interni all'edificato o nelle immediate vicinanze.

Nella parte settentrionale dell'abitato di Raveo è individuato un percorso pedonale in corrispondenza di un corso d'acqua ritombato, già utilizzato a tal fine: tale percorso, previa autorizzazione dell'ente proprietario del corso d'acqua, potrà essere opportunamente piantumato con essenze erbacee ed arbustive, senza intaccare in alcun modo la struttura di copertura del corso d'acqua, per un più armonico inserimento nell'ambiente circostante; saranno ammessi, laddove considerati indispensabili, attraversamenti veicolari di tale percorso previa acquisizione dei pareri e autorizzazioni di legge. .

#### **Art. 26. FASCE DI RISPETTO STRADALE**

Nelle fasce di rispetto stradale (striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili) sono ammesse le opere di cui alla Circolare del Ministero ai Lavori Pubblici n°5980 del 30.12.1970 ed al D.P.R. n°1602 del 21.6.1968.

Pur essendo tali fasce inedificabili, le aree situate all'interno di tali fasce concorrono con la loro superficie alla formazione del volume edificabile in aree situate all'esterno del limite delle fasce di rispetto.

Le fasce di rispetto della viabilità nelle zone agricole e forestali individuate dal piano hanno la seguente articolazione:

- fasce relative alla viabilità comprensoriale 10.00 m

fasce relative alle strade locali 10.00 m

Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nel terzo comma del presente articolo, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda (art.27 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada).

#### **Art. 27. PRESCRIZIONI PER NUOVA VIABILITA' ALL'INTERNO DELLE ZONE E1, E2, E3, E4.**

Per quanto riguarda la viabilità forestale, la sua programmazione, progettazione e realizzazione è soggetta alle prescrizioni tecniche contenute nella delibera n.1310 del 21/5/2004 e s.m.i. e a quelle dei piani di viabilità forestale di bacino, ove esistenti, adottati dalla Comunità Montana ed approvati con DPGR.

Le strade forestali principali, con funzione di trasporto delle maestranze e di concentrazione, esbosco e trasporto del legname, e le strade antincendio avranno larghezza non superiore a 3.00 m e non inferiore a 2.50 m e piazzole di scambio e sosta di larghezza generalmente non superiore a 3.00 m poste di norma e mediamente ogni 500 m di tracciato. Per quanto riguarda le strade carrabili, ammesse unicamente per collegare le nuove costruzioni ed i rustici esistenti alla rete viaria esistente, anche se non individuate sugli elaborati grafici di progetto, la loro progettazione e realizzazione dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- devono avere una larghezza massima di 2.50 m;
- gli eventuali muri di contenimento non devono superare l'altezza di 1.50 m, calcolati a partire dal colmo della mezzera delle strade stesse;
- gli stessi muri di contenimento devono essere realizzati in pietrame a spacco utilizzato se possibile come elemento strutturale;
- deve essere dimostrato con adeguati elaborati geotecnici che i tipi di opere da realizzare con le opportune cautele non creano fenomeni di dissesto idrogeologico nel sedime della nuova strada, negli immediati dintorni e nel contesto territoriale.

#### **Art. 28. CORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO**

Lungo i corsi d'acqua è prescritta una fascia di rispetto di 4.00 m per le eventuali recinzioni e di 10.00 m per le costruzioni, da computarsi nel caso di corsi d'acqua non arginati dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua e nel caso di corsi d'acqua arginati dall'unghia a campagna dell'argine. Distanze minori sono possibili previo parere del competente servizio regionale.

All'interno della fascia di 4.00 m l'Amministrazione comunale ha la facoltà, laddove morfologicamente conveniente e compatibile dal punto di vista ambientale, di realizzare percorsi pedonali o di servizio per la manutenzione degli alvei e per la gestione boschiva.

#### **Art. 29. FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI**

La fascia di rispetto del cimitero di Raveo è di 60 m da misurarsi dal muro di cinta del cimitero medesimo, come da specifica autorizzazione.

#### **Art. 30. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE**

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, rispetto ai punti di captazione di acqua potabile sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri.

La zona di rispetto deve avere un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione; tale estensione può essere ridotta, previo parere dell'Azienda dei Servizi Sanitari, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Per quanto riguarda i divieti e le prescrizioni relative alla zona di rispetto si rimanda all'art.6 del D.P.R. n°236 del 24.05.1988.



### **Art. 31. FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI**

L'individuazione del sito per eventuali nuovi impianti di depurazione dovrà essere effettuata in modo da assicurare, ove risulti possibile, una fascia di rispetto assoluto di inedificabilità di 100 ml.

Per l'impianto di depurazione a sud del capoluogo, dal momento che nel raggio di 100 ml. non esistono edifici, andrà rispettata la fascia di rispetto assoluto di inedificabilità di 100 ml.

Per gli impianti di depurazione localizzati a Esemon, nella zona artigianale e in via Muina, dato che esistono edifici posti ad una distanza inferiore ai 100 ml. dagli stessi, la fascia di rispetto di inedificabilità è ridotta a 50 ml. come risulta dal parere prot.n°9115/1999 dell'Azienda per i Servizi Sanitari "Alto Friuli".

La dimensione di 50 ml. andrà misurata, dal perimetro esterno dei manufatti relativi all'impianto di depurazione.

Per il depuratore localizzato in via Muina dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento od altro atti a creare una ulteriore protezione contro la diffusione di microrganismi patogeni.

Ogni modifica agli impianti esistenti che fruiscono della riduzione della fascia di rispetto a 50 ml. non dovrà peggiorare la situazione esistente per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari.

### **Art. 32. RETI TECNOLOGICHE**

Nelle zone opportunamente indicate in cartografia e su tutto il territorio comunale è consentita la posa di cavi, condotte, condutture, manufatti, etc. necessari per l'installazione di impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acquedotto, etc.) anche in deroga alle distanze dal ciglio stradale e dai confini di proprietà.

Tra le opere concedibili al di fuori delle aree indicate sugli elaborati grafici di piano non rientrano uffici, abitazioni e depositi, anche a servizio dei succitati impianti, ed impianti di produzione di energia elettrica.

Nella zona E1 ricompresa entro l'ex S.I.C. (ZSC) non è concessa la realizzazione di linee elettriche aeree a causa dell'impatto sull'avifauna.

## TITOLO QUARTO

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

#### **Art. 33. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE**

Sono da ritenersi inedificabili le seguenti aree, cartografate negli elaborati dell'analisi geologica ("Carta di sintesi dei pericoli naturali" in scala 1 : 5.000 e "Carta dei pericoli naturali e della zonizzazione sismica" in scala 1 : 1.000) :

- le aree soggette ad esondazione;
- le aree soggette ad erosione;
- le aree soggette a scendimento di massi;
- le aree potenzialmente soggette a franosità;
- le aree di pericolo valanghivo;
- le aree di rispetto di bordi di terrazzo;
- le fasce di rispetto dei corsi d'acqua;
- le aree soggette ad allagamento per emersione della falda.

Nelle aree con falda compresa tra 2 e 5 metri è vietata la costruzione di vani interrati (zone Z3, Z3-4 e Z4 di Raveo capoluogo), mentre per le aree in cui la falda si pone ad una quota inferiore ai 2 metri dal piano di campagna, sono vietati anche i vani seminterrati (zona Z5 di Raveo capoluogo); in ogni caso sono ammessi vani tecnici per l'isolamento dei fabbricati.

Nella zona Z4 di Esemon di Sopra, la realizzazione di eventuali fabbricati dovrà prevedere la sopraelevazione dell'inferiore piano abitabile ad una quota di almeno 50 cm. sopra il piano di campagna; nella valutazione di tale quota si dovrà tener conto della situazione morfologica del contorno. Per la perimetrazione delle singole zone Z si rimanda alla "Carta dei pericoli naturali e della zonizzazione sismica" in scala 1:1000 facente parte dell'indagine geologica allegata al piano.

Per interrato deve intendersi la porzione di fabbricato che si sviluppa interamente sotto il piano di campagna; per seminterrato deve intendersi la porzione di fabbricato che si sviluppa parte sotto il piano di campagna e parte sopra.

I locali seminterrati non potranno avere la quota di calpestio a livello inferiore a 2 metri sotto il piano di campagna e la quota di calpestio del primo piano fuori terra non potrà essere superiore a 70 cm. rispetto al piano di campagna.

In tutte le zone omogenee agricole, forestali e di tutela ambientale, per tutti gli interventi di nuova edificazione o per gli ampliamenti superiori o a 150 mc o a 30 mq. di superficie coperta nonché per gli interventi infrastrutturali, i relativi progetti dovranno essere corredati da valutazioni geologico-tecniche puntuali.

In particolare in prossimità di bordi di terrazzo, solchi di erosione, zone allagabili ed aree franose, qualsiasi tipo di intervento infrastrutturale ed edilizio, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, dovrà essere preceduto da valutazioni geologico-tecniche puntuali.

Nelle aree dove la falda può diventare temporaneamente emergente (nelle tavole: "le aree soggette ad allagamento per emersione della falda"), è possibile la realizzazione di fabbricati e vani tecnici a servizio delle abitazioni (depositi, autorimesse, vani tecnici,..) secondo gli indici di zona, previa realizzazione di opere di drenaggio delle acque e loro smaltimento in idonee canalizzazioni e mantenimento della quota di calpestio del piano fuori terra di almeno 50 cm.

Con riferimento alla relazione geologica a firma del dott. Menegon e agli elaborati ivi riportati relativi ai siti indagati, si recepiscono le prescrizioni ivi contenute e di seguito interamente

riportate.

“Dal rilevamento generale e dall’analisi geologica dei singoli siti si evidenzia la compatibilità degli interventi di variante con la situazione geomorfologia locale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni di seguito riportate in sintesi:

- le aree interessate dalle Variazioni n° 5A, 5B, 5C, 5D, 7, 9, 12, 19 (di Raveo) e 2 e 5 (di Esemon di Sopra) non presentano problemi a pericoli naturali;
- per la variazione n° 13 vi sono porzioni interessate dal vincolo geologico “area soggetta ad allagamenti” (per emersione della falda); vista la destinazione d’uso (inserimento di una strada in parte già esistente) si ritiene l’intervento compatibile con la situazione geologica locale, prescrivendo che il tratto di strada che ricade in zona di vincolo venga realizzato in rilevato, lasciando inoltre, alla quota più bassa, un tombotto per lo scarico delle acque della falda che potessero emergere o di quelle meteoriche che si andassero a concentrare nella zona più depressa.
- Per le variazioni n° 20A e 20B vi sono porzioni interessate dal vincolo geologico “area soggetta ad allagamento” per emersione della falda); vista la destinazione d’uso (trasformazione da area agricola e area edificabile B1 in zona di Verde Privato) si ritiene di modificare il vincolo di inedificabilità prescrivendo “la realizzazione di opere di dreno delle acque e loro smaltimento in idonee canalizzazioni e mantenimento del piano di servizio abitabile ad almeno 50 cm al di sopra del piano di campagna”;
- Per l’ampliamento della zona artigianale di Raveo (variazione n° 21) si mantiene la prescrizione già riportata nel PRGC vigente ritenendo “di subordinare l’edificabilità all’esecuzione delle indagini puntuali finalizzate all’individuazione di “eventuali cavità o di situazioni che segnalino le condizioni predisponesti, valutando inoltre l’influenza che può assumere la falda nell’interferenza con i raggi d’azione dei carichi imposti”;
- I rustici individuati con i numeri 62, 69, 72, 74, 77, 80, 94, 95, e 107 sono situati in zona di “rischio geologico” e perciò per essi è ammessa la sola manutenzione ordinaria;
- Per lo stavolo individuato con il n.47, rientrante in area potenzialmente allagabile, si ritiene di modificare la norma di inedificabilità in “è permessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e il cambio di destinazione d’uso, previa realizzazione di idonee strutture di dreno per la captazione e smaltimento delle acque ipodermiche e la realizzazione di sottofondazioni di consolidamento.

#### **Norme in recepimento del PAI:**

Vedi allegato alle presenti Norme e tavola di recepimento del PAI.

#### **Norme aggiuntive per le Zone P1 del PAI:**

Per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dal PAI (vedi tavola) si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L’eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

#### **Norme geologiche variante 6**

Modifica 1\_Raveo: i terreni in oggetto sono dotati, a partire dallo strato ghiaioso, di buone caratteristiche meccaniche, la presenza, tuttavia, del livello superficiale sabbioso ed argilloso di spessore variabile suggerisce la realizzazione di adeguate prove geotecniche per la caratterizzazione dei terreni. (vedi relazione geologica)

#### **Art. 34. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Nell'ambito del territorio comunale, è vietato il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.9 della L.R. 18.08.1986, n°35 e smi relative all'apertura di nuove cave e all'ampliamento di cave esistenti.

Gli interventi previsti nelle aree interne alle zone boschive E2 in cui è necessario procedere alla creazione di valli ed alla riprofilatura dei versanti di cui all'art.16 delle presenti norme non dovranno essere considerati attività estrattive.

#### **Art. 35. AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI al D. Lgs. 42/2004**

Nel territorio del comune di Raveo sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della al D. Lgs. 42/2004 i seguenti beni:

- a) i torrenti Degano e Chiarzò e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- b) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;
- c) le zone gravate da usi civici;
- d) i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Per la definizione di bosco si rimanda alla L.R. vigente.

I progetti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno contenere la relazione paesaggistica-

#### **Art. 36. AREE GRAVATE DA USI CIVICI**

Qualora non sia stato ancora accertato se i beni pubblici risultino gravati da usi civici, prima di procedere ad alcun tipo di intervento sugli stessi, fatta eccezione per gli interventi tesi a mantenere in efficienza i beni stessi, andrà richiesta apposita autorizzazione al Commissariato Liquidazione Usi Civici.

#### **Art. 37. DEROGHE PER OPERE PUBBLICHE**

L'Amministrazione comunale può consentire la realizzazione di opere pubbliche all'interno della zona destinata a servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico anche in deroga alle prescrizioni urbanistico - edilizie del piano.

#### **Art. 38. REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

Al fine di consentire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed ambientali, gli interventi dalla manutenzione sino alla ristrutturazione compresa, che portino delle migliorie igienico-funzionali, sono consentiti anche in deroga ai parametri relativi all'altezza dei vani, al rapporto aeroilluminante nel rispetto delle le disposizioni previste dalla L.R. 44/85 e smi per i locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi..

L'altezza dei locali preesistenti può essere mantenuta anche in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali stessi ed estesa all'ampliamento dei medesimi.

#### **Art. 39. VISTE VINCOLATE**

Individuate nella carta di progetto di piano sono le viste cui si attribuisce rilevante valore paesaggistico.

Entro le fasce retinate valgono gli indici di edificabilità delle zone omogenee nelle quali ricadono, da utilizzare al di fuori della fascia stessa. Entro le visuali non sono ammesse nuove edificazioni e interventi che nascondano la vista.

## TITOLO QUINTO

### ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

#### **Art. 40. ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI RELATIVI ALLE ZONE RESIDENZIALI**

Nelle zone residenziali B0, B1 e C, salvo diversa indicazione contenuta nelle norme relative alla specifica zona residenziale, ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni.

**APERTURE** - Le aperture dovranno di norma risultare allineate verticalmente e di larghezza costante.

Le finestre dovranno essere di forma rettangolare con un rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,50 e 1,75 (fatta eccezione per le soffitte e in certi casi per i piani terra dove la forma potrà essere quadrata) con una larghezza non superiore a 90 cm.

Sarà possibile realizzare, in corrispondenza dell'asse principale di facciata, finestre binate (vedi particolare allegato).

Le porte saranno rettangolari, concluse superiormente da architrave o da arco a tutto sesto; le aperture dei sotto portici passanti e delle eventuali autorimesse saranno concluse superiormente da arco a sesto ribassato.

Le aperture, laddove preesistenti, saranno riquadrate in masselli di pietra grigia o altra pietra locale rifinita a taglio di sega o in pietra artificiale aventi sezioni da cm.15x15 a cm.20x20.

Le nuove finestre da realizzarsi negli edifici con originaria funzione agricola da trasformare in residenza, qualora la struttura muraria esterna sia in ciottoli e pietrame, dovranno riproporre la forma delle aperture esistenti, mentre qualora la struttura ed il tamponamento esterno siano in legno, dovranno avere forme ed utilizzare materiali e finiture tali da non modificare la percezione visiva di una superficie continua piena.

Nel caso di rustici in pietrame a vista con aperture senza riquadri ma architrave in legno, ne è consigliato il mantenimento, il ripristino o la sostituzione utilizzando lo stesso materiale.

I serramenti delle finestre saranno in legno con oscuri esterni pure in legno (vedi particolari allegati). Al piano terra in sostituzione degli oscuri è ammessa la realizzazione di inferriate metalliche colorate in nero o grigio scuro fissate all'interno delle cornici delle aperture e realizzate secondo un disegno semplice riproponente tipologie storiche ancora esistenti.

Nel sotto tetto le aperture non saranno di norma dotate di oscuri esterni.

I serramenti delle finestre non dovranno essere collocati a filo esterno.

I portoncini di ingresso e i portoni di ingresso di eventuali autorimesse dovranno avere le caratteristiche adeguate al contesto e dovranno essere in legno o dello stesso colore degli scuri o dei serramenti esterni.

I serramenti possono essere in legno naturale o dipinto nei seguenti nei colori bianchi avorio, grigi, verde salvia (RAL 6034, 7032) o grigio azzurro (RAL 5014, 5023).

Ferro, alluminio e legno/alluminio sono ammessi nei colori indicati e, nel caso di vani riscaldati, solo con serramenti ad elevate prestazioni energetiche ( $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).

Gli scuri possono essere in legno color naturale o dipinto nei colori di cui sopra.

Nel caso siano già presenti alla data di adozione del piano, elementi (serramenti, scuri, tapparelle, portoni, ecc.) o colori diversi da quelli soprariportati, ne è possibile il mantenimento e la sostituzione, coerentemente con gli elementi preesistenti, o in simillegno.

**FINITURE ESTERNE** - Per quanto riguarda gli edifici esistenti, le murature in pietrame e ciottoli a vista non potranno essere intonacate.

Negli edifici intonacati si ricorrerà ove possibile al mantenimento dell'intonaco esistente qualora sia stato realizzato con tecniche tradizionali oppure alla realizzazione di nuovo

intonaco non eseguito a piano perfetto, quindi senza l'uso di "fasce di guida".

I colori da utilizzarsi per la tinteggiatura dovranno essere scelti tra le svariate gamme del bianco, fatti salvi gli edifici con colori diversi esistenti alla data di adozione del piano.

Non è ammesso l'utilizzo di zoccolature né di colore diverso dal resto dell'edificio né in materiale diverso (piastrelle ceramiche, lastre di pietra, etc.) fatte salve le esistenti.

Nel caso della presenza di elementi originari diversi da quelli soprariportati, ne è prescritto il mantenimento.

Nei nuovi edifici le murature potranno essere o in pietrame squadrato o in ciottoli e pietrame a vista o in altro materiale intonacato; è ammessa la compresenza di parti significative come ampiezza e come collocazione (non sono ammesse quindi le zoccolature) in muratura a vista ed in muratura intonacata. Sono ammessi altresì nuovi edifici o paramenti in legno.

**COPERTURE** - Le coperture dovranno essere a falde in struttura lignea con sporto del tetto in travi a vista.

Negli edifici in BO e nelle zone di tutela e valorizzazione emergenze architettoniche in caso di rifacimento della copertura, la disposizione delle falde e la pendenza dovranno riprodurre quelle preesistenti qualora fossero adeguate alle tipologie storiche ovvero adeguarsi a quelle degli edifici contigui di valore storico-ambientale di cui è prevista la conservazione.

Qualora manchino termini di confronto, nel caso di edifici residenziali la pendenza dovrà essere compresa tra il 35% ed l'80% e nel caso di edifici agricoli tra l'80% ed il 120%.

Il manto di copertura dovrà essere costituito da tegole piane o in via subordinata in tegole curve (coppi) recuperando qualora possibile, anche solo parzialmente, elementi del manto originario.

Non sono ammessi né aperture a filo di falda né abbaini orizzontali a nastro; saranno eccezionalmente concessi abbaini in legno di disegno tradizionale solo su nuovi edifici, su edifici soggetti a ristrutturazione con eventuale demolizione e ricostruzione o su edifici per i quali venga documentata l'esistenza in passato di tali strutture.

Le pluviali, fatta eccezione per il caso in cui vengano realizzati all'interno delle murature, qualora prospettino spazi pubblici o di uso comune, dovranno avere la parte terminale per un'altezza di m.2.00 in metallo pesante con scarico in apposito pozzetto interrato; i materiali utilizzati saranno in lamiera verniciata colore scuro o rame al naturale.

Le torrette da camino di pregio ambientale dovranno essere conservate; le nuove torrette dovranno riproporre le forme tradizionali più semplici (vedi particolare allegato).

È possibile l'inserimento di velux.

Nel caso della presenza di elementi originari diversi da quelli soprariportati, ne è prescritto il mantenimento.

**TETTOIE:** per le tettoie di pertinenza delle unità abitative di cui all'art. 16 e 16bis, comma 1 lett. d) della L.R. 19/2009 e s.m.i. è escluso l'uso di materiali quali la lamiera ondulata e il policarbonato o plexiglas. La copertura potrà essere in tegole piane o nello stesso materiale dell'edificio principale o in lamiera zincata verniciata di colore scuro. H. max 3,50 m. La struttura verticale potrà essere in metallo di colore scuro (escluso alluminio) o legno, di sezione sottile. Ammesso il corten.

**PERGOLATI** (L.R. 19/2009 art. 16)

Ai fini edilizi si intende per pergolato un manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, destinato a

creare ombra e aperto sia nei lati esterni sia nella parte superiore. I pergolati non devono essere coperti con alcun tipo di copertura ad eccezione di: verde rampicante, e lamelle brise-soleil distanziate, reti antigrandine. Nelle zone B0 sono ammessi solo in ferro e/o legno, di colore scuro, o corten.

**ELEMENTI AGGETTANTI - ELEMENTI PARTICOLARI** - I terrazzi in legno con superiore eventuale graticcio andranno conservati; i terrazzi con soletta in laterocemento armato e parapetti in materiali diversi dal legno andranno assoggettati ad un intervento di riconfigurazione, coprendo la soletta con mantovana in legno e sostituendo il parapetto esistente con parapetto in legno di forma tradizionale (vedi particolari allegati).

Negli edifici agricoli andranno conservati o riproposti i tipici graticci, i grigliati ed i rivestimenti in legno.

Nel caso della presenza di elementi originari diversi da quelli soprariportati, ne è prescritto il mantenimento.

**MURI DI RECINZIONE** - I muri di recinzione dovranno essere realizzati in pietrame squadrato o in ciottoli e pietrame a vista e dovranno avere un'altezza inferiore a 1.70m (l'altezza dovrà essere scelta in rapporto al contesto circostante, tenuto conto dell'esigenza di occultare in certi casi edifici o parti degli stessi con caratteristiche in contrasto con le tipologie dell'edificazione storica) con andamento del livello superiore pressoché costante, evitando la creazione di "denti" continui.

Gli eventuali ingressi pedonali e/o carrai andranno sottolineati o con due pilastri di altezza maggiore del muro, in pietra o con coronamento in pietra, o con la tipica struttura muraria con portale coperto da tettuccio di protezione in tegole .

#### **Art. 41. INTERVENTI SUI RUSTICI**

E' ammessa la trasformazione d'uso dei rustici in residenza, agricola e non agricola, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. deve esistere la disponibilità di acqua potabile o derivata da acquedotto o raccolta con altro mezzo idoneo comunque ad assicurarne la potabilità; gli interventi necessari per soddisfare questa condizione non debbono in alcun modo alterare il paesaggio né creare alcun problema al delicato equilibrio idrogeologico;
2. lo smaltimento delle acque, escluse le acque piovane, dovrà avvenire nello stretto rispetto delle legge sull'inquinamento idrico e l'assenza di pericolo di inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei dovrà essere dimostrata da apposita documentazione tecnica;
3. il rustico deve essere dotato di autonoma viabilità meccanica di accesso o non deve distare più di 100 m. dalla viabilità meccanica esistente;
4. non è consentito il frazionamento dei singoli rustici per ricavare più unità abitative, fatta eccezione per i seguenti rustici: 3 e 8
5. devono essere rispettate le condizioni per l'abitabilità di cui alle leggi regionali vigenti.

Il cambiamento di destinazione d'uso in residenza sarà consentito previa sottoscrizione da parte del proprietario di un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna o alla realizzazione in proprio delle opere e servizi necessari (opere di urbanizzazione primaria consentite, raccolta rifiuti, servizio postale, etc.) o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al Comune o ad altro ente pubblico.

La viabilità esistente di accesso ai singoli rustici potrà essere sottoposta ad interventi di consolidamento ed eventualmente, qualora si riveli necessario per garantire una migliore

funzionalità della viabilità, un allargamento della sezione; il fondo di tale viabilità sarà realizzato in terra opportunamente costipata con i bordi eventualmente realizzati in ciottoli o in piccoli blocchi di pietra, senza ricorrere in alcun caso a pavimentazioni quali lastricati in qualsiasi materiale o asfaltature.

Nei casi in cui non sia possibile la trasformazione della destinazione d'uso in residenza, è comunque ammesso realizzare all'interno dei rustici un locale per servizi igienici munito solamente di lavabo e tazza anche in mancanza di acqua potabile.

I rustici potranno essere sottoposti a interventi di restauro, di risanamento conservativo ed in taluni casi di ampliamento, fatta eccezione per quelli di cui ai commi successivi che hanno già subito interventi che ne hanno modificato in modo consistente la conformazione originaria.

Gli interventi di restauro dovranno attenersi a quanto prescritto dalla Carta del Restauro del 1972 (Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici) e alle norme vigenti sovraordinate.

Gli interventi di risanamento conservativo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. sulle strutture portanti verticali sono ammessi interventi di consolidamento (tra gli interventi di consolidamento è ammessa la costruzione di telai interni al fabbricato di calcestruzzo armato o di acciaio o di murature continue interne di calcestruzzo armato gettate a ridosso delle murature esistenti) e di ripristino delle murature originarie; le parti strutturali esterne in legno e le tamponature esterne in legno, qualora venga dimostrata l'impossibilità del loro recupero, dato l'avanzato stato di degrado, potranno essere sostituite utilizzando lo stesso materiale, la stessa tecnica costruttiva e la stessa forma degli elementi da sostituire;
2. sulle strutture portanti orizzontali (solai) e sulla copertura sono ammessi interventi di consolidamento e di ripristino; nel caso sia necessario, a causa dell'avanzato stato di degrado, procedere alla sostituzione di alcuni elementi, tale sostituzione dovrà avvenire utilizzando lo stesso materiale e la stessa tecnica costruttiva. Non è ammessa modifica né della quota di imposta della copertura né della disposizione delle falde e della pendenza della copertura fatta eccezione per il caso in cui ripropongano la situazione originaria, recentemente modificata. Sarà possibile operare lievi modifiche alla quota di imposta delle strutture portanti orizzontali (solai) e della copertura, motivate dalla necessità di rendere agibile o abitabile il rustico, se questo non comporta modifiche all'aspetto esterno;
3. gli ambienti interni dovranno rimanere il più possibile unitari, non procedendo quindi alla suddivisione in piccoli locali riproducenti la tipologia distributiva delle abitazioni standard attuali, fatta salva la possibilità di realizzare un servizio igienico per ogni rustico; le eventuali nuove tramezzature saranno in legno. Nei rustici privi di collegamenti verticali interni, è ammessa la realizzazione di un collegamento verticale interno che deve risultare chiaramente leggibile come elemento aggiunto;
4. sui solai intermedi non è ammesso posizionare pavimenti costituiti da materiale ceramico o similare ma solamente tavolati in doghe di legno;
5. le superfetazioni estranee all'impianto originario, prive di valore storico-documentale, dovranno essere eliminate ovvero dovranno, laddove possibile, seguendo gli schemi relativi ai possibili ampliamenti delle singole tipologie allegati alle presenti norme, procedere alla ristrutturazione delle stesse in modo da integrarle alla costruzione principale;
6. le facciate del rustico dovranno conservare o ripristinare la configurazione tipica del luogo: le murature in pietrame non potranno essere intonacate o comunque ricoperte, dovendo rimanere a vista; le parti intonacate potranno essere mantenute tali, purché non



- di recente realizzazione, e l'eventuale rifacimento dell'intonaco dovrà essere realizzato con tecnologie tradizionali simili a quelle adottate tipicamente nell'edificio; è vietato ogni tipo di tinteggiatura. Qualora si renda necessario per assicurare il rispetto delle superfici finestrate è ammessa la realizzazione di nuovi fori purché si inseriscano armonicamente nel disegno complessivo di facciata. Qualora vengano operati nella muratura in pietrame tali fori dovranno richiamare esplicitamente casi simili della stessa tipologia; qualora vengano operati nelle strutture o paramenti esterni in legno tali fori non dovranno essere costituiti da finestre di tipo tradizionale ma dovranno avere forme e dimensioni tali da non modificare la percezione visiva di "pieno" o "vuoto" della muratura originaria;
7. il manto di copertura dovrà essere costituito da tegole piane laterizie (panelles) o, nelle zone più alte (Pani), anche da scandole in legno; non è ammesso realizzare né abbaini né aperture a filo di falda; sono ammessi i velux nelle falde a monte; gli eventuali camini dovranno essere di forma il più semplice possibile e chiaramente leggibili come elementi aggiunti;
  8. non è ammessa la realizzazione di nuovi elementi aggettanti quali terrazze, ballatoi e simili mentre è prescritto il mantenimento o il ripristino di quelli preesistenti; nel caso di ripristino l'esistenza dell'elemento deve essere debitamente documentata;
  9. gli eventuali marciapiedi esterni dovranno essere in acciottolato e gli eventuali gradini di "scalette" necessarie per superare limitati dislivelli del terreno dovranno essere o in pietra o in legno;
  10. lo spazio esterno ai singoli rustici dovrà essere mantenuto a prato, libero da costruzioni precarie quali tettoie o ripari realizzate in qualsiasi materiale o da elementi che possano costituire disturbo visivo (serbatoi esterni di GPL, ecc.);
  11. sono vietate nuove recinzioni, salvo quanto previsto dalle norme della singola zona agricola o forestale.

Il presente piano, partendo dall'analisi dei singoli rustici, censiti e numerati, è giunto alla loro suddivisione in quattro tipologie, fatta eccezione per alcuni che costituiscono un unicum, derivante talora da contaminazioni culturali di altre vallate montane.

Nella prima tipologia rientrano i seguenti rustici: n°15, 17, 20, 36, 46, 62,64,74,96,97,100, 109.

Nella seconda tipologia rientrano i seguenti rustici: n° 1, 2, 7, 10, 30, 39, 42, 61, 65, 84, 88, 90, 95, 105,107, 108.

Nella terza tipologia rientrano i seguenti rustici: n° 33, 34 e 44.

Nella quarta tipologia rientrano i seguenti rustici: n° 6, 12, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 63,66, 67, 69, 70, 71, 79, 85, 87, 92, 93, 101.

Per ognuna delle tipologie individuate, fatta eccezione per i rustici di cui al penultimo comma del presente articolo, sarà possibile, seguendo gli schemi allegati alle presenti norme, procedere anche ad un ampliamento del singolo rustico, una volta dimostrata la sua necessità e compatibilità con il rustico e con l'ambiente circostante (vedi gli schemi delle singole tipologie allegati alle presenti norme).

I materiali da utilizzare negli eventuali ampliamenti dovranno risultare simili a quelli del rustico esistente, non considerando le aggiunte o le modifiche incongrue; le tecniche costruttive da impiegare dovranno riprodurre le tecniche originarie.

Per i rustici non rientranti all'interno di alcuna delle tipologie individuate (rustici n° 3, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 25, 32, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 75, 76, 78, 83, 86, 89, 91,

98, 99, 104, 106), si potrà procedere solamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo con ripristino di eventuali parti modificate e/o mancanti.

Il rustico contraddistinto dal numero 30, che in origine costituiva volume abitativo di ridotte dimensioni separato rispetto all'edificio agricolo principale, potrà essere sottoposto solo ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, con ripristino di eventuali parti modificate e/o mancanti; non sono ammessi invece ampliamenti. Tale rustico sarà preferibilmente utilizzato come annesso di edifici esistenti o di nuovi edifici con destinazione residenziale o agricola.

Per i rustici che hanno già subito interventi di trasformazione e/o riedificazione incongrui rispetto alla tipologia originaria ed in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi precedenti (rustici n°4, 11, 28, 35, 41, 60, 68, 82,102,103), all'atto della richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, dovrà essere presentato un progetto che preveda una ridefinizione dell'aspetto esterno del rustico stesso per adeguarlo nel modo più consistente possibile alle caratteristiche dei rustici dell'area di cui fa parte; in modo specifico si dovrà prevedere un adeguamento della copertura (conformazione, pendenza, manto di copertura) e degli elementi di facciata (fori, finiture). Tale progetto potrà poi essere realizzato per stralci funzionali significativi come ampiezza, ma costituirà vincolo per eventuali interventi successivi (fatti salvi gli elementi non essenziali del progetto). Il progetto di adeguamento del rustico potrà prevedere un incremento del 15% della volumetria esistente alla data di adozione del presente piano.

E' ammesso il ripristino dei seguenti rustici, anche se in pessimo stato di conservazione, non totalmente integri in tutte le strutture portanti verticali e orizzontali in quanto è ancora chiaramente leggibile la tipologia a cui appartengono

rustico n° 9 : per l'individuazione della tipologia vedi la relativa scheda;

rustico n° 15: tipologia 1;

rustico n° 30: tipologia 2;

Sui rustici individuati con i numeri 62, 69, 72, 74, 77, 80, 94, 95 e 107 data la particolare situazione geomorfologica dell'area in cui ricadono, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, senza cambiamento della destinazione d'uso.

Per lo stavolo individuato con il numero 47 (rientrante in area potenzialmente allagabile), si ritiene di modificare la norma di inedificabilità nel seguente modo: "è permessa la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il cambio di destinazione d'uso, previa realizzazione di idonee strutture di drenaggio per la captazione e lo smaltimento delle acque ipodermiche e la realizzazione di sottofondazioni di consolidamento".

La chiesetta di Valdie (n. 110) dovrà essere sottoposta solo a interventi di restauro; sono ammessi anche interventi di manutenzione straordinaria, nel rispetto dei materiali e delle forme preesistenti, per la sostituzione di elementi ammalorati o in pessimo stato di conservazione.

E' possibile, per esclusivi motivi di sicurezza pubblica (quali ad esempio quelli derivanti dalla necessità di allargamento di una strada) la ricostruzione di un rustico può avvenire spostando, di una distanza sufficiente a garantire la sicurezza, l'edificio in modo tale che parte dello stesso ricada all'interno del perimetro del rudere esistente, fermo restando l'orientamento e la riproposizione della pianta.

## **Art. 42. ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI RELATIVI ALLE ZONE AGRO-FORESTALI**

I nuovi edifici da realizzarsi nelle zone E1, E2, E3, E4 dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- LE MURATURE saranno o intonacate o in pietrame a vista (nel caso di murature intonacate, l'intonaco non dovrà essere realizzato a piano perfetto, quindi senza l'ausilio di "fasce di guida"); ad esclusione del piano terra, l'edificio potrà essere costruito parzialmente o totalmente in legno;
- LE COPERTURE dovranno essere a falde in struttura lignea con sporto del tetto in travi sagomate; la pendenza non potrà essere inferiore al 70% ed il manto di copertura dovrà essere costituito da tegole piane laterizie o da scandole in legno; in caso di specifiche prescrizioni antincendio per determinate funzioni, la struttura della copertura potrà essere realizzata in carpenteria metallica avente sezioni ed interassi simili alla tradizionale carpenteria in legno (i profilati metallici utilizzati dovranno essere scatolari, a sezione quadra o rettangolare); Potranno essere inseriti velux.
- LE APERTURE riproporranno le forme dell'edilizia tipica della zona, salvo diverse esigenze produttive, e nel caso di edifici residenziali o destinati all'agriturismo saranno riquadrate da comici in pietra o in legno;
- I SERRAMENTI saranno in legno verniciato al naturale o dipinto o in ferro o alluminio non anodizzato colori scuri.

## **Art. 43. MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA BIOEDILIZIA, DELLA BIOARCHITETTURA E DEL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA**

Ai sensi dell'art. 39 della L.R. 5/2007 ed in attesa della redazione del nuovo Regolamento edilizio si fissa quanto segue:

### **INCENTIVI PER NUOVE COSTRUZIONI**

Per le nuove costruzioni è previsto un bonus di 150 mc, oltre a quanto permesso dagli indici di zona, per gli edifici che presentano tutte le seguenti caratteristiche volte al risparmio energetico:

ORIENTAMENTO A SUD: minimo due terzi delle superfici vetrate orientate a sud e /ovest;

ISOLAMENTO PARETI ESTERNE: muri esterni perimetrali maggiori o uguali a 32 cm, e/o con isolamento maggiore o uguale a 10 cm, e/o con cappotto maggiore o uguale a 8 cm;

TETTO: presenza di tetto ventilato e con isolamento maggiore o uguale a 10 cm;

FINESTRE: uso di finestre con telaio in legno, taglio termico e vetri termoisolanti;

OMBREGGIATURA: presenza di sistemi di ombreggiatura estivi sul lato sud (pergolati, ballatoi, tettoie, brise-soleil, alberature, ecc.).

### **INCENTIVI PER GLI EDIFICI ESISTENTI**

Per gli edifici esistenti l'inserimento dell'isolamento a cappotto esterno non vincola al rispetto delle distanze.

### **INCENTIVI PER L'USO DI FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE (in tutti i tipi di intervento)**

In tutti i tipi di intervento e in tutte le zone è permessa l'installazione di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili (solare, fotovoltaico, a biomassa, ecc.). Per tali opere l'Amministrazione comunale fisserà adeguati incentivi.

Tali interventi sui rustici, nelle zone agricole e forestali e in zona B0, sono soggetti a parere preventivo da parte della Commissione Edilizia, in merito all'inserimento paesaggistico. La commissione potrà prescrivere soluzioni diverse o vietare l'intervento.

E' fatto salvo quanto previsto dalla LR 19/2009 aggiornata dalla 2LR 29/2017 e smi in materia di edilizia sostenibile e risparmio energetico.

## REPERTORIO DELLA ZONA RESIDENZIALE B1

### RAVEO

#### AMBITO N° 1

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50 M

Le porzioni dell'ambito ricomprese all'interno delle aree allagabili sono inedificabili; la superficie di tali aree concorre comunque alla formazione del volume edificabile in aree situate all'esterno del limite delle aree allagabili; il rapporto di copertura che andrà comunque verificato su tutta l'area in proprietà potrà essere elevato al 30%.

Per quanto riguarda l'edificio esistente ricompreso all'interno dell'area allagabile, sullo stesso sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

#### AMBITO N° 2

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.10 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX ESISTENTE

#### AMBITO N° 3

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50 M

#### AMBITO N° 4

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 20%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 6.00 o altezza esistente in caso di ampliamenti

#### AMBITO N° 5, 5a, 5b, 5c, 5d

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50 M

Nel momento in cui i proprietari dei terreni richiedano la concessione per la realizzazione di nuovi edifici, qualora i loro terreni non abbiano già accesso diretto dalla viabilità esistente, dovranno presentare un progetto unitario relativo alle opere di urbanizzazione previste (viabilità e parcheggio) che potrà essere realizzato per stralci funzionali tali da assicurare la progressiva utilizzazione a fini edificatori delle aree interessate e dovranno impegnarsi, tramite atto unilaterale d'obbligo, a scomputo parziale o totale della quota dovuta degli oneri di urbanizzazione a corrispondere all'Amministrazione Comunale la somma necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la quota necessaria a servire i singoli edifici con le modalità e le garanzie stabilite dall'Amministrazione Comunale. In via alternativa i privati potranno impegnarsi alla realizzazione diretta di tali opere di urbanizzazione nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui sopra.

#### AMBITO N° 6

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 30%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

AMBITO N° 7 .

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.40 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 30%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50 M

AMBITO N° 8

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.40 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 30%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

AMBITO N° 9

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 6.50

AMBITO N° 10

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 30%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 6.50

AMBITO N°11

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

AMBITO N° 12

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

AMBITO N°13

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 5.00

AMBITO N°14

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 5.00

AMBITO N° 15

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.10 MC/MQ (Volume urbanistico - V)  
RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%  
ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

#### AMBITO N° 16

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

Negli ampliamenti degli edifici esistenti non è ammesso ridurre la distanza esistente tra gli edifici ed il limite della zona di preminente interesse agricolo per allevamenti zootecnici E5.

Ricadendo parte della zona residenziale all'interno della fascia di rispetto di 50 ml. dal depuratore esistente, gli eventuali nuovi edifici o gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno rispettare tale distanza; pur risultando quindi inedificabili le aree situate all'interno di tale fascia, esse concorreranno con la loro superficie alla formazione del volume edificabile in aree situate all'esterno del limite della fascia di rispetto.

#### AMBITO N° 17

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.10 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 30%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

#### AMBITO N° 18

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.10 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

Ricadendo parte della zona residenziale all'interno della fascia di rispetto di 50 mi. dal depuratore esistente, gli eventuali nuovi edifici o gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno rispettare tale distanza; pur risultando quindi inedificabili le aree situate all'interno di tale fascia, esse concorreranno con la loro superficie alla formazione del volume edificabile in aree situate

all'esterno del limite della fascia di rispetto.

#### AMBITO N° 19

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

Nelle nuove costruzioni a immediato contatto con la zona residenziale B0 non possono essere superate le altezze degli edifici storici esistenti.

### ESEMON DI SOPRA

#### AMBITO N° 1

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

#### AMBITO N° 2

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

AMBITO N° 3

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

AMBITO N° 4

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.00 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

Sulle costruzioni ricomprese all'interno dell'area soggetta ad esondazioni sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

AMBITO N° 5

Essendo la quasi totalità dell'ambito ricompresa all'interno dell'area soggetta ad esondazioni, non si prescrivono indici e parametri e sulle costruzioni esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

AMBITO N° 6

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.70 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 35%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 8.00

Sulle costruzioni ricomprese anche solo in parte all'interno dell'area soggetta ad esondazioni sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

AMBITO N° 7

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA IF MAX 1.20 MC/MQ (Volume urbanistico - V)

RAPPORTO DI COPERTURA Q MAX 25%

ALTEZZA DEI FRONTI HF MAX 7.50

Le porzioni dell'ambito ricomprese all'interno della fascia di rispetto del bordo del terrazzo sono inedificabili; la superficie di tali aree concorre comunque alla formazione del volume edificabile in aree situate all'esterno del limite della fascia di rispetto del bordo del terrazzo.

Ricadendo parte della zona residenziale all'interno della fascia di rispetto di 50 ml. dal depuratore esistente, gli eventuali nuovi edifici o gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno rispettare tale distanza; pur risultando quindi inedificabili le aree situate all'interno di tale fascia, esse concorreranno con la loro superficie alla formazione del volume edificabile in aree situate all'esterno del limite della fascia di rispetto.



**ALLEGATO ALLE NTA IN RECEPIMENTO DEL PAI:  
Norme di Attuazione Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico  
dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO,PIAVE  
E BRENTA-BACCHIGLIONE**



*Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

**Piano Stralcio per l'Assetto  
Idrogeologico  
dei bacini idrografici dei fiumi  
ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E  
BRENTA-BACCHIGLIONE**

**NORME DI  
ATTUAZIONE**

**D.Lgs. 152/2006**

**Allegato alla delibera n. 3 del  
Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012**

**Venezia, giugno 2012**



## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **Introduzione**

Le norme di attuazione sono state riformulate in funzione della semplificazione; numerose definizioni (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione) sono state formulate dalle norme nella loro struttura essenziale, ma per il loro più esteso svolgimento e per l'interpretazione di tutta la normativa dovrà farsi riferimento anche alla presente relazione.

Sono state dettate norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/eliminazione di rischi e/o pericoli.

Anche per le ulteriori modifiche puntuali sono state disciplinate procedure più agili di quelle necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

I sempre più frequenti fenomeni alluvionali e franosi hanno poi suggerito la regolazione di procedure per la individuazione e perimetrazione in via cautelare ed urgente di aree pericolose pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità.

Anche per gli insediamenti in area fluviale sono stati regolati procedimenti alternativi volti a valutare la possibilità di consentire interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo consentano.

L'insieme di questo corpo di definizioni e di regolazione procedimentale ha consigliato di estendere detta normativa (che appunto non rimuove preesistenti vincoli né ne impone di nuovi) anche al Bacino del Livenza, regolato da uno specifico Piano approvato nel febbraio 2012; è sembrato infatti inopportuno che nell'ambito dello stesso territorio di competenza di questa Autorità potessero sussistere difformità a livello di definizioni generali (e fondamentali) e di procedure: verrà pertanto avviato uno specifico procedimento di variante.

A loro volta le norme che dettano i vincoli sono state razionalizzate, accorpate ed aggiornate rispetto alle normative di settore; anche in questo caso, non trattandosi di imposizione di nuovi vincoli né di rimozione di preesistenti, si è ritenuto di dover integrare ed accorpare le corrispondenti norme dei P.S.S.I. vigenti per i bacini del Piave e del Tagliamento, allo scopo di assicurare soprattutto l'uniformità definitoria.

Per quanto concerne in particolare il Tagliamento, per la parte riguardante perimetrazioni e conseguenti vincoli, risulta venuta meno la necessità di completare la procedura di adozione della variante il cui progetto è stato sviluppato in esecuzione della sentenza n. 112/2008 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

---

Analoga operazione è stata condotta per la normativa dei due Piani Stralcio per la Sicurezza idraulica vigenti; in questi casi si è trattato di assicurare soprattutto l'uniformità definitoria.

Si è posto il quesito se interferendo la nuova normativa P.A.I. con le norme di attuazione dei vigenti P.S.S.I.T. e P.S.S.I.P. debba procedersi a VAS.

In proposito si osserva che il P.A.I. è uno strumento di pianificazione di valenza generale, che per legge deve individuare, perimetrare e classificare le aree pericolose sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo.

Ne deriva che appare inevitabile che eventuali perimetrazioni già tracciate nei P.S.S.I. possano e debbano essere riconsiderate, approfondite ed estese in ciascun bacino visto il carattere generale del P.A.I..

A tale scopo le definizioni di base, necessarie per procedere alle perimetrazioni ed alla programmazione per la protezione degli abitati e del territorio, debbono essere estese a tutti i bacini, anche per esigenze di coerenza e completezza.

Ulteriore conseguenza è che tutte le procedure per la modifica e/o l'integrazione e per l'attuazione del P.A.I. debbano essere dettate dalle norme del P.A.I. per tutti e quattro i bacini. Quindi non si tratta di attività di modifica dei P.S.S.I., ma di pianificazione generale dei quattro bacini; le eventuali norme assorbite, superate, inglobate, accorpate, dettate dalla pregressa pianificazione speciale per la sicurezza idraulica sono puntualmente indicate a soli fini di chiarezza e per presa d'atto.

---

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regioni".

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all'art. 3, comma 2.

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Autorità di Bacino", può emanare direttive che:

- a. individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b. individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici o valanghivi, e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c. individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano.

### ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
-

USO;

- "**interventi di restauro e risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - "**interventi di ristrutturazione**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  - "**interventi di nuova costruzione**", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: **1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6); **2)** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; **3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; **4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; **5)** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; **6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; **7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
  - "**piena di riferimento**", l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;
  - "**aree fluviali**", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;
  - "**coltivazioni arboree**": piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;
  - "**coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso**", piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
-

- **“infrastrutture a rete”**, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali.
- **“preesistenze nelle aree fluviali”**, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del progetto di P.A.I. (7 ottobre 2004).

### **ART. 3 – Elaborati del Piano**

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c. cartografia storica e carta degli indici di criticità;
- d. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al Piano sono allegati i seguenti documenti:

- a. Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.);
- b. Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.);
- c. Progetto di Variante al Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento in ottemperanza della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 112/2008 (\*).

### **ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio**

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

---

\* sospeso a seguito della delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 9.11.2012

---



- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

**2.** Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

**3.** Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

**4.** Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

**5.** Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

## **ART. 5 – Zone di attenzione**

**1.** Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

**2.** Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :

**a.** le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

**b.** in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.

**3.** In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

**4.** In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

---

## **ART. 6 – Aggiornamenti del Piano**

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- A.** meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- B.** realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- C.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D.** nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera **A)** del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera **B)**:

### **B.1**

- I.** Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II.** la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III.** la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV.** la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano;
- VI.** ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

### **B.2**

- I.** Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano.
  - II.** Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
  - III.** La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
-

- IV.** La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- V.** La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;
- VI.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

#### **4.**

Nei casi di cui alla lettera **C)** del comma 1:

- I.** Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II.** La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III.** La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV.** La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
- 5.** Nel caso di cui alla lettera **D)** del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti.
- 6.** Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.
-

### **ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile**

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano.

## **TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO**

### **ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione**

**1.** Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

**2.** Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

**3.** Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- a.** eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- b.** realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
- c.** realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- d.** costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- e.** realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
- f.** realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

**4.** Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a.** mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
  - b.** non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
-

- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
  - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

#### **ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4**

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
  - b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
  - c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;
  - d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
  - e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
  - f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
  - g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
  - h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione
-

degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

- i. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- t. opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

#### **ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3**

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
  - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
  - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione
-

d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

- d.** realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
  - e.** realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
  - f.** realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
  - g.** realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.
- 2.** Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

## **ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2**

- 1.** Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
  - 2.** L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
  - 3.** Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
    - a.** nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
    - b.** nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
-

- c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

#### **ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1**

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

#### **ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali**

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
  - b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
-



- c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

#### **ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali**

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
  2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
  3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
    - a. demolizione senza ricostruzione;
    - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
    - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
    - d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
    - e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
    - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
    - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
    - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
    - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
-

### **ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale**

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

- a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
- b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
- c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

### **ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti**

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

### **ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali**

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

### **ART. 18 – Norme per l'uso dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene nel bacino del Brenta**

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate, nel rispetto delle previsioni del presente Piano, misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del torrente Cison.

---

2. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre – 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

3. Le eventuali operazioni di svasso controllato del bacino hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità, da parte della Regione del Veneto, di posticipare per un tempo limitato, tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto di concerto con il competente Ufficio Tecnico per le Dighe.

5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 19 – Efficacia ed effetti del Piano**

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino.

2. Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione in Gazzetta Ufficiale.

### **ART. 20 – Norme finali**

1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato", approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267" decade.

Il relativo programma degli interventi si attua nell'ambito delle misure del presente Piano.

2. Il Piano fissa i nuovi criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree fluviali e di quelle pericolose e le norme procedurali per la loro integrazione. Conseguentemente dalla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) non saranno più applicabili gli articoli di seguito indicati che avevano interinalmente disciplinato la stessa materia:

- artt. 3 e 6 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento;

- artt. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater della Variante al Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento (\*);
- artt. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 14 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave.

**3.** Continuano ad esplicitare efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino:

- gli artt. 1, 2, 3, 4 comma 3 lettera k, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 13 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave;
- gli artt. 1, 2, 4, 5, 7 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento.

**4.** Ogni volta che nelle norme è indicata la data del Progetto di P.A.I. -7 ottobre 2004- si intende:

- per le aree ricomprese nel Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.) la data del 4 giugno 1998 (fatto salvo quanto disposto dalla sentenza n. 112/2008 del T.S.A.P.);
- per le aree ricomprese nel Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.) la data del 12 aprile 2001.

---

\* sospeso a seguito della delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 9.11.2012

---

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
**PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI  
FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE**

---



Autorità di bacino  
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

---

**PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE**

---

**REDATTO A CURA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA DELL'AUTORITA' DI BACINO**

**Cannaregio, 4314 - 30121 - VENEZIA**

**[www.adbve.it](http://www.adbve.it)**

---